

A 330. b. 34

P E N S I E R I

CIVILI ECONOMICI

SUL MIGLIORAMENTO

DELLA PROVINCIA DI CHIETI

UMILIATI AL REGAL TRONO

DALL' AVVOCATO

P. L I B E R A T O R E.

VOLUME PRIMO.



N A P O L I M D C C C V I.

CON PERMESSO.

Nell' imminente organizzazione che vanno a ricevere le nostre Provincie , quella di Chieti osa far pervenire i suoi voti fino ai piedi del RIGENERATORE DELLA NAZIONE NAPOLITANA . Quest' Opera che li contiene a buon conto non è che il di lei Memoriale , e l' autore non altro che l' organo de' suoi buoni cittadini . Egli va superbo di questo titolo , e crede di esprimere i veri lor sentimenti , giacchè hanno i buoni , come dice Marmontel , un linguaggio particolare al quale si riconoscono , e basta udirne uno per udirli tutti . Quelli della Provincia di Chieti non discordano
cer-

certamente nel desiderare che la medesima sia migliorata, ossia nel volerla libera dai mali politici che la deturpano.

Forman essi l'oggetto di questi Pensieri; vi sono considerati nel triplice sistema della giustizia, dell'amministrazione de' Comuni, della pubblica economia; ed i rimedj che sembrano i più convenienti ne compiscono il quadro. Possa il PADRE DE' POPOLI calcolare lo zelo d'uno scrittor provinciale, che non ha avuto altro scopo se non di segnare la strada che mena alla felicità della sua patria.

CAP. I.

×(I)×



CAPITOLO I.

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

LO non vi parlerò, o Signore, de' difetti della nostra Giurisprudenza, senza l'emenda de' quali è inutile sperare che la giustizia sia rettamente amministrata. Abbastanza si è declamato dall'Europa intera per la riforma del Codice, e dall'epoca della rigenerazione della filosofia, fino a' nostri giorni, non vi è politico, che non abbia esposto a piè de' troni questo desiderio troppo giusto de' popoli. Più di ogni altro si è desiderata da questo Regno, la di cui legislazione è formata da quell'immenso complesso di casi presso che tutti particolari, che mette capo nella grandezza, e
a
nelie

nelle vicende del Lazio , nel vario dispotismo de' Cesari , nella diversa barbarie de' nostri conquistatori , nelle pie frodi chiefastiche , nella conculcatrice politica viceregnale , nel cieco ed incoerente imperio de' re , e nell' ammasso indigesto di usi eterogenei , e di giudizj sovente contraddittorj nel proposito istesso . L' ornamento degli Abruzzi , il cultissimo Consigliere Melchiorre Delfico ne ha formato un quadro terribile , che avrebbe spaventato l' ultimo re della passata dinastia , se si fosse degnato di volgergli lo sguardo .

Era riserbato a Napoleone il Grande di fissare l' epoca memorabile della sua acclamazione al trono il più rispettabile della Terra , colla pubblicazione del Codice Civile , che giustamente porta il suo nome . E' il lavoro de' più grandi luminari del secolo impiegati per un decennio dalla nazione francese in quest' opera immortale . Ma non corrisponde alle mie forze , il farne l' analisi , e molto meno il decidere se sia coerente o no col nostro sistema politico . Il vostro Consiglio Aulico , o Sire , è composto da membri abbastanza istruiti del genio della nostra Nazione , della natura del terreno , della forza , del clima , e di tutti quegli altri molteplici elementi ch' en-

trar

trar debbono a calcolo nel determinare un punto tanto importante , quant' è quello della nostra legislazione . Se per fissarla debba il Codice sullodato , o qualunque altro mezzo impiegarsi , non è del suddito escogitarlo . Sia migliorato , ordinato , in una parola riformato il sistema delle nostre leggi , è questo il desiderio universale de' popoli ; il resto appartiene alla vostra saviezza , ed ai lumi del vostro Consiglio . L' istesso è pel Codice criminale .

Non m' impegnerò neppure ad arringarvi sul necessario ritorno delle giurisdizioni nella mano legislativa , poichè è una verità dimostrata , che non può esservi buona amministrazione della giustizia dove s' evi diverse giurisdizioni . Altri han palesato l' origine delle medesime , che per lo più nell' usurpazione si fonda . Altri han reclamata l' eguaglianza de' diritti , lesa enormemente dalle feudali prerogative . Io non so se nella costituzione che forse avremo rimarranno i feudi , ma posto ancora questo caso , dovrebbero assolutamente riunirsi allo stato le giurisdizioni . Era tale articolo già risoluto ancora sotto il passato reggimento , e mediante le indefesse fatiche del Duca di Cantalupo si era cominciata questa salutare riforma

a 2

su i

su i feudi devoluti alla Corona. Ora è il tempo di compir l'opera, e togliere quell'odiosa differenza tra città demaniali, e terre baronali, che tutta distrugge la politica eguaglianza.

Finalmente tralascerò di esporvi il bisogno della gratuita amministrazione della giustizia, per rendere al povero egualmente facile lo sperimento de' suoi dritti, che fin' ora è stato riservato ai soli ricchi. Non vi rattenga, o Signore, da questo lodevole stabilimento il pensiero della perdita di que' piccioli emolumenti fiscali, co' quali si è velata l'oppressione degl' infelici, nè l'impegno di compensare alcuni ufficj comprati in tale ramo. I diritti sono ingiuriosi, quando si debbono esiggere per lo necessario oggetto di render giustizia, ch' è il più sacrosanto dovere di chi regna; ed è odioso il pretendere, che l'uomo dopo di aver sacrificata una porzione della sua libertà, per assicurarsi il godimento del resto colla giustizia sociale, ne paghi quindi l'esercizio. Gli ufficj comprati poi molto meno si possono sopportare, specialmente in questo ramo. Il solo avviamento delle nazioni forma l'epoca dolorosa della vendita degli ufficj, e la di loro abolizione è il primo passo che debbe darsi per lo ristabilimento dell'ordine.

Ma

Ma gl'impiegati all'amministrazione della giustizia debbono pagarsi? Un compenso è dovuto a quelli, che hanno comprato con buona fede, e giusto titolo i detti ufficj? L'uno, e l'altro è ben giusto. Le spese per li primi vanno a carico della nazione nella somma de' tributi, e l' di loro esteso numero reso inutile da una buona legislazione non graviterà di troppo sullo Stato. Un interesse legittimo compenserà i secondi, fino a che i beni della corona, e che ad essa rientreranno non sieno nello stato di saldare il loro credito.

Di che dunque vi parlerò, o Sire, in questa prima parte de' miei pensieri? Io mi restringerò a supplicarvi di volgere lo sguardo su i difetti, che nascono

1. Dalle stesse varie Regie Giurisdizioni,
2. Dalle persone solite a destinarsi pel di loro esercizio, e
3. Dai luoghi nei quali si esercitano.

S E Z I O N E I.

Giurisdizioni, e privilegj.

I privilegj, le esenzioni per lo più distruggono l'eguaglianza politica, o almeno vi attentano. Ciò solo basta, per abolirli, dove si voglia ristabilire questa base della felicità nazionale. Ma il *privilegio del Foro* ha un inconveniente sensibile, poichè manifestamente attenta alla giustizia. Le quistioni di foro, che tanto hanno occupato, ed occupano i nostri Tribunali non è forse un ritardo al conseguimento di essa? Quante volte scorrono degl'anni, prima di fissarsi il giudice di una controversia? Quanto spesso convien trascorrere delle miglia per trovare il giudice del reo, che si vuol convenire? Una ritardata giustizia è simile alla denegata, dicevano i forensi; ma non per questo conoscevano, che il privilegio del foro, fomentando la prima, occasionava la seconda.

Senza taccia di ardimento può sostenersi, che si dovrebbe pressochè cancellare dal dritto
pub-

pubblico delle nazioni, l'articolo de' privilegj, quando questi non consistono in mere personali onorificenze. Sono ben rari i casi, ne' quali l'economia civile può richiedere che una classe de' cittadini sia più favorita delle altre, e questa parzialità dovrebbe cadere maggiormente sulla classe più utile, che sulla meno produttrice; ma non mai questo favore deve abbracciare l'amministrazione della giustizia, con un privilegio di foro. Ciò non ostante vedesi, che non mai si è compresa ne' privilegj, l'agricoltura, e che si è accordato quello del foro per mal' inteso principio di giovare ad alcune classi utili, ma non per questo migliorate, ed a molte classi inutili, e confumatrici.

Noi avevamo nella nostra Provincia sola le seguenti separate Giurisdizioni:

1. Le Corti Locali divise in Corti Civili, e Regie.
2. Il Tribunal Militare, ed Udienza di Guerra.
3. Le Luogotenenze Doganali, e'l Governo Generale co' suoi Officiali.
4. Gli Officiali della Regia Dogana di Foggia.
5. La delegazione del Sale.
6. Quella della Polvere, e Salnitro.

7. Quella delle Carte, e

8. Quella della Caccia.

Grazie alle salutari riforme, che subito han seguito l'istituzione del vostro Consiglio Aulico, già possiamo, o Sire, cancellare da questa serie la 3., e la 4. giurisdizione. Restano tuttavia le altre, che hanno bisogno di ridursi all'unità, nè molto si richiede per dimostrarvi quanto la medesima sia necessaria. Basterà darvi in abozzo la storia della maniera di piatire, e di giudicare in questo Regno, che voi siete chiamato a sottrarre dal suo avvillimento.

I maggiori inconvenienti erano prodotti dal Tribunale di Foggia, e dalle Doganelle di Abruzzo. Quante volte un povero provinciale, che aveva a fare col suo compatriota privilegiato in quella Dogana, dovea portarsi colà, e trascorrere le cento miglia con tanto pericoloso dispendio per isperimentare le sue ragioni? Quante incoerenze, quante improprietà non accompagnavano le nostre Doganelle? Le loro inibitorie colle quali accordavano il dritto di *trarre*, e di *non esser tratti*; il conflitto tra 'l privilegio Doganale, e li altri tutti, non disgiunto giammai dalle controversie, e dagli sforzi, per far godere a quello
il

il primato; la conoscenza, che aveva il Giudice doganale sull'eccezione del Foro, per cui le Corti Locali inibite a procedere eran costrette a trasmettergli le carte, e simili, sono cose, che formavano l'incomodo retaggio del così detto Governo Generale, e che al presente colla sua soppressione, cessano di esistere. Pertanto ferve tuttora la lotta fra le rimanenti giurisdizioni, e diminuita, ma non estinta è la dura condizione di coloro, che sono obbligati a piatire.

In effetti un povero attore volendo istituir un giudizio, e convenir qualcheduno, bisogna prima, che s'informi di qual privilegio egli goda, lo che è quasi impossibile, non essendovi neppure un pubblico registro di questi privilegiati. Ma senza questa avvertenza, consumerà in vano il tempo, ed il danaro, mentre il difetto di giurisdizione renderà nulli gli atti fin'allora formati. Con una provvisione emanata dal Foro del privilegio, s'inibiscono gli altri ordinarij, e devonfi rimettere gli atti al Foro competente.

Il Tribunale Militare negli ultimi tempi soppiantò l'impero doganale, ed i privilegj guerrieri affogarono i pastorali. Produsse però eguale disordine, perchè i soldati provinciali, che non
for-

formavano corpo di milizia , godevano però di questo Foro . Esenti dall' ordinaria giurisdizione , bisognò dalla Capitale di Provincia dipendere , per convenirli . Essi così acquistarono l' impunità ne' delitti , perchè dovendosi dalle Corti ordinarie perdere la cognizione della Causa , nella quale era implicato un miliziotto , la patente ragione di guadagnare , fece escludere questa classe dai delitti , ed anche dalle imputazioni di quelli che commetteva in unione de' pagani . Ed ecco come questo Foro producendo l' impunità , accrebbe il disordine , e rese questo Regno il semenzajo degli scellerati , e la sede de' più terribili misfatti .

Il più curioso poi è quando un' istessa persona è obbligata a sostenere due diversi Fori , che sono in contrasto . Allora il giudice con una divisa , deve inibire se stesso coll' altra divisa , e si forma una guerra di carte , conosciuta solo nella nostra nazione (a) .

Or

(a) Io sono stato testimone , e vittima di un simil contrasto tra il privilegio doganale , e quello di salnitro . Uno stesso ministro dell' Udienza di Chieti era l' Assessore della Delegazione de' salnitri , e come tale inibì se stesso , ch' era pur Governatore Generale delle Doganelle , a non procedere

Or ecco come , l' implicata diversità de' fori , ritarda la giustizia , eterna le liti , moltiplica il dispendio , promuove l' impunità , e rende odioso il Governo . L' impegno , e l' accanimento con cui , ed i litiganti , ed i giudici sostengono i rispettivi Fori , fan sembrare , che si agisca fra sudditi di diverse potenze , che sieno in guerra . Lo spirito di partito s' impossessa dell' animo de' privilegiati , e de' di loro sostegni , ed il bene pubblico viene immolato barbaramente sull' altare di questa mostruosa pantera , che chiamasi , *competenza di Foro* .

Ma

dere in una mia causa civile . Con questa qualità rispose a se stesso con dettagliata relazione , dimostrando la forza de' privilegj doganali , superiore ad ogni altro . Ma egli stesso la contrariò come assessore de' salnitri , poggiandosi sulle ultime determinazioni emanate su questo ramo dal nuovo Ministro della guerra . Ecco acceso un contrasto terribile , nel quale niuna delle parti cedendo , fu forza , che lo stesso Ministro riferisse al Presidente Commessario delle Doganelle in Regia Camera , ed al Delegato dell' Arrendamento de' salnitri in Napoli , dove abbandonai la contesa , e la causa per non perder più danaro , e giudizio . Or non è questo forse più strano che vedere Giorgio III. come Elettore di Hannover giurare amicizia , e pace alla Francia , e come Re d' Inghilterra farle una guerra la più ostinata ?

Ma rimontando all'origine, vediamo se alcun ragionevole motivo sussiste, per poter legittimare i difensori di questi privilegi. La giustizia più rettamente compartita, o più brevemente amministrata, o con minor dispendio resa, avrebbe dovuto essere il solo appoggio del privilegio del foro, se con esso si è creduto promuovere particolari industrie, e favorire una benemerita classe di cittadini. La prima è scandalosa a supposti. Giustizia, e rettitudine sono sinonimi, ed ogni cittadino ha dritto senza esclusione a pretendere. Se il Governo vedea la prima malamente resa in vece di esserle una particolar classe di cittadini, dovea esserli tutti, togliendo gli abusi, e non tacitamente approvandoli, con tal specifica esenzione. Infatti per questo fine s'introdusse la Regia Dogana di Foggia, ma dopo che si fecero venali gli ufficj di Segretario, e di Mastrodatti, e dopo che soverchiò il numero de' curiali, contro le antiche istituzioni de' Vicerè di Toledo, e Granvela, furono maggiori le vexazioni di questo Tribunale, che di tutti gli altri provinciali.

Lo stesso potrebbe dirsi della brevità, convenendo a tutti, che la giustizia sia resa sollecita-

ta-

tamente. Ma quand' anche avesse voluto continuarsi questo gergo ignominioso ed eterno pel mal' inteso principio di far seguitare a vivere, ed a moltiplicarsi quel mezzo milione d' insetti consumatori ammonticchiati nel sacro tempio di Temi, pure poteva in vece del privilegio del foro, accordarsi quello di una pratica più sbrigativa, e sollecita nelle stesse corti ordinarie, senz' obbligar di adire diversi giudici, ed accrescersi maggiori sanguisughe. Forse allora si sarebbe veduto l' effetto della nuova pratica più manifesto, e si sarebbe generalizzata. Ma egli è poi vero che le cause de' privilegiati sieno più brevi? A me pare piuttosto, che avvenga il contrario; poichè esse soggiacciono a maggior numero d' appelli, che quelle de' non privilegiati. Io ho poi veduto continuarsi le stesse formalità di processo, prodursi, e contrastarsi sulle stesse eccezioni, usarsi gli stessi cavilli, ammettersi gli stessi gravami, darsi luogo agli stessi appelli di seconda, e terza istanza, tanto per gli uni, che per gli altri. Dov' è dunque la brevità del giudizio?

Molto meno vi è la moderazione nelle spese, anzi visibilmente, con rigore viene esatto il doppio nelle Cause de' privilegiati. Infatti per li do-

ga-

ganati i dritti erano doppj in ogni decreto , dovendosene introitare due terzi di alcuni , e cinque sesti di altri pel Regio Fisco , e servendo il resto per gli usi della Banca . Per gli altri privilegiati , siccome conviene prima ottenerli la suddelegazione ai governatori locali , così costoro esigono il doppio de' dritti soliti a pagarsi dagli altri , perchè trattasi di delegazione . Ed ecco moltiplicato il privilegiato sempre nel doppio .

Non può dunque rinvenirli alcun ragionevole motivo per accordarsi tale odioso privilegio . Ma ciò non ostante si vede , che questo si ricerca e con tal mezzo si hanno o de' veri , o de' fittizj componenti della classe privilegiata . Ciò è vero ; ma è facile indovinarne il perchè . Se pochi carlini di una patente bastano a procurarsi tal privilegio , in ogni rincontro che piacerà di sottrarsi alla giurisdizione ordinaria , di sfuggire l'immediata persecuzione di un giudice locale , di sfancare il suo avversario in un' aliena lontana Corte , ed in una lite più dispendiosa , e più lunga , si avrà sempre ricorso ad una tale mostruosità privilegiale , cui fomenta il meschino guadagno dei dritti patentali , e l'impegno degli impiegati in questo ramo .

Tol-

Tolgasi dunque prontamente dal presente felice Governo siffatto assurdo , moltoppiù , che anche nel passato s' incominciava a vederne l' incongruenza , di maniera , che le cause privilegiate delle delegazioni si andavano a ridurre a quelle sole , che riguardavano l' esercizio de' mestieri privilegiati , ed i delitti commessi in tal' esercizio . Ma se allora si conoscevano i nostri mali , ed invece di rimedj , che li stradicassero , si applicava ad essi appena de' palliativi , ora al contrario si pensa ad estinguerli dalla sorgente , a riordinare particolarmente il sistema della giustizia , e già si sono dati i primi passi .

Questa sola multiplice variazione di giurisdizioni , e di privilegj basterebbe a dimostrare quanto viziosa debba essere su tal rapporto presso di noi l'amministrazione della giustizia . Che se all' indicato difetto si unisce la varietà , e la frequenza degli appelli , e l' loro abuso sostenuto da una sciocca , ed ingiusta pratica forense , si rileverà maggiormente allora l' oppressione , nella quale si è gemuto finora a solo fine di fomentare il disordine , e l' anarchia ministeriale .

Nell' impegno lodevole che avete assunto , o Signore , di rendere a quest' avvilita Nazione l'antico

tico

tico splendore, e la felicità primitiva, sia vostra cura, dopo di aver riconcentrate nella Sovranità tutte le giurisdizioni baronali, di ridurre ad una sola la giurisdizione locale, abolendo questa diversità di Foro, ed ogni privilegio, che possa introdurla.

S E Z I O N E II.

Della classe alla quale è affidata l'amministrazione della giustizia.

L'unità della giurisdizione non basta per ottenere la giustizia, se mani scellerate, o disadatte debbono seguitare ad amministrarla. Bisogna dunque, o Signore, volger lo sguardo alle persone, che nella nostra Nazione sono solite ad essere ammesse a questo importante ufficio. Io ve le tratteggerò gradatamente in un quadro col pennello di Rubens, e l'aria delle mie teste sarà troppo fedele per non commovervi.

Cominciando dall'Algozino, o Serviente, dalla cui *relate* dipende il farci, o no contumaci, io

vedo

vedo che quest'ufficio all'eccesso avvilito, tuttocchè uno de' più importanti, è lasciato alla feccia della plebe, a quel miserabile, che non trovando neppure da vivere coll'elemosina, si butta per disperazione a servire una corte. Costretto a rinunciare alla buona opinione nell'assumere quest'incarico, che vien tenuto quasi per infame, e non avendo mezzo come sussistervi atteso il miserabile assegnamento delle sue fatiche, è facile ad esser corrotto con pochi soldi, come l'esperienza continua lo dimostra.

Passando allo Scrivano, che registra le *relate*, di questo illetterato serviente, ed al Mastro d'atti che presiede ad una banca di Corte, nelle di cui mani trovasi la roba, e la vita de' cittadini, io veggo quest'ufficij degradati ancora dalla comune opinione, e riserbati a quelli, che nulla possedendo, fuorchè una penna per iscrivere, una fronte imperterrita, ed audace, un cuore indurito, e feroce, un copioso magazzino di formule, di equivoci, e di gherminelle, si producono per costituirsi uno stato a spese de' buoni che inciampano nella di loro rete, e de' malvaggi che a peso d'oro ne fortono. Non pagati dal fisco, debbono con esso dividere il frutto del-

b

le

le concussioni; sostenuti dal Ministro, che ha bisogno della di loro opera, debbono pagarne la protezione; malveduti dai popoli, ma sempre temuti, e rispettati, sono giudicati universalmente come un male, ma necessario.

Segue la classe de' Procuratori, che ne' giudizi fanno le veci degli assenti, e perciò dovrebbe in essi risplendere la buona fede, lo zelo attivo, la cognizione de' fatti, la diligenza, e la compassione. Ma io trovo quest' ufficio nelle mani degl' ignoranti che neppure fanno scrivere l'Italiano, de' fraudolenti che per poco si possono corrompere, de' trascurati che nulla s'interessano, de' rapaci che dopo ancor la perdita della Causa sono inesorabili pel pagamento delle di loro funzioni; in somma di uomini che non a torto chiamò qualche nostro Pratico, *genere infamissimo*.

Vorrei ommettere la dipintura del ceto degli Avvocati, che una volta onorava la nostra nazione, e per cui ottenne il primato sulle altre. Ma io ho veduto terminar questo tempo, e diventare i sacri interpreti delle leggi, persone, le quali, o dando un addio alle scienze, non altro coltivano, che quella de' rapporti, che chiamasi
buo-

buona condotta, per ottenere ascolto, e favore da' Giudici; o delle scienze non toccando che la corteccia, s'addicono a quella dialettica, chiamata dal nostro Gravina, *arte vilissima da ciarlatano*, disposta a tesser laccioli per involuppare il passo di chi franco cammini; e così producendosi con sofismi, cavilli, e raggiri, tirando a dritto ed a rovescio, inquietando il misero che perseguitano, e molto più l'infelice che difendono, verificano la dipintura, che ne fa Aristofane nelle sue Vespe. Non più la filosofia, e la storia sono le basi della scienza legale. Non più la legge istessa, pura nella sua origine, ed appoggiata a queste due compagne, è presa di mira per applicarsi ai fatti, ma quella che ristretta nelle *Chiose*, dilatata ne' *Commenti* ebbe la dura sorte di essere spiegata ne' *Tesori*, negli *Specchi*, nelle *Selve*, e fare la materia de' *Consulti*, e delle *Allegazioni*, che furon seguite da' *Responsi*, e dalle *Decisioni*. Or di queste quisquiglie, senza ricorrere ai fonti, si avvalgono i moderni Avvocati, e l'autorità anche male applicata prevalendo alla ragione, fa che ottengano buon fine al di loro intento, e così l'errore trionfante profonda le sue radici, e più difficile se ne rende l'emendazione.

b 2

Pa-

Passando alle qualità de' Giudici, di que' Ministri addetti a proteggere la vita, e le proprietà de' cittadini, ed applicare le leggi ai fatti che occorrono, io osservo, che questo sublime ed alto ministero si occupa da' Governatori, de' quali s'ignora la patria, e'l merito, il di cui talento è un problema, la probità un miracolo, che carichi di famiglia girando da luogo in luogo l'uno a cento miglia distante dall'altro, e non godendo che un meschino e vile appuntamento ridotto a quantità negativa dalle spese de' viaggi e delle patenti, non hanno altro impegno, che di arricchire, e quindi promuovere le controversie le più ingiuste, transigere i delitti i più oltraggiosi all'umanità, turbare le pubbliche amministrazioni de' Comuni, eccitare, o sostenere la diversità de' partiti, pescare in ogni torbido, fomentar la denuncia, ed atterrire con una famiglia sempre armata, con ordini sempre minacciosi, con prepotenze sempre rinnovate, con abusi sempre accresciuti. Ed intanto il popolo geme, i buoni o tremano, o debbono con de' sacrificj comprare la loro sicurezza, i malvaggi s'impegnano a nuovi delitti, sicuri di pagarne l'impunità, ed i poveri Comuni

suc-

succumbono sotto la perfidia di questi mostri, ch'eran destinati a proteggerli.

Da questa classe, o da altre non certam ente migliori escono i Ministri dell' Udienza Provinciale. Sono ben rari coloro a' quali gli onori fan mutare i costumi, ma pur troppo si osserva, che portano nel Collegio, e colla toga quella stessa avidità, quello stesso abuso del potere, quell'istessa specie d'antropofagia, che li caratterizza.

Alla testa di questo Collegio Provinciale vi è un Preside, che potrebbe frenarne gli abusi, e moderarne gli eccessi. Ma questa carica di Vicerè della Provincia, per un mal'inteso sistema per lo più è data ad un vecchio militare in premio delle sue guerriere fatiche. Quale incongruenza, se ad un zelante Vescovo si desse in premio il posto di Generale di armata? Eppure vi sarebbe meno di assurdo, che nel primo caso. Tutte le virtù politiche dovrebbero coronare il Capo di una Provincia, ma queste ben di rado possono trovarsi in un Guerriero. Quella cognizione dell' indole delle diverse popolazioni, che governa; quella prudenza nelle pericolose occasioni di tumulto, di fame, di guerra, di epidemia; quella temperanza in mezzo agli onori, al-

b 3

le

le adulazioni, alle feste; quell'amore alla fatica, che non lo faccia dipendere nè dal Segretario, che vuol venderlo, nè dallo Scrivano, che vuole ingannarlo, nè dal Ministro, che vuole regolarlo; quell'attività, che rendendolo presente in ciascun luogo, lo costituisca Governator della Provincia; e non della sola sua Capitale; quella forza, che non lo faccia cedere nè ai vezzi di bella donna, nè alle offerte di ricco mezzano; tutte queste virtù sono nella maggior parte ignote ad un militare, eppure sono tutte necessarie al primo rappresentante del Governo, ad uno, cui sia affidato il ben essere di circa trecentomila cittadini.

Noi abbiamo la sorte di essere forse meglio, che le altre Provincie governati, dacchè troviamo nell'illustre Marescotti un Preside ben degno di tal grado, che ha saputo ne' tempi più difficili mantener l'ordine, e la tranquillità ne' luoghi a lui affidati, punire gli anarchici, resistere al torrente di una Inquisizione di Stato aperta non ha guari nella sua Provincia, riunire in una parola, le virtù politiche alle militari. Ma quanto pochi sono questi uomini! Non possiamo neppure senza fare oltraggio alla verità negare di

di possedere varj buoni Giudici, molti ottimi Avvocati, alcuni onesti Mastrodatti, e Subalterni. Ma nel generale la dipintura, che ho fatta non è poetica, e pur troppo la maggior parte vi troverà il suo ritratto. Or come mai con queste persone potrassi avere una buona amministrazione della giustizia? Sieno tutti riformati gli stabilimenti, si peccherà sempre nell'esecuzione. Ecco dunque il bisogno di ripararvi, e correggere questi difetti, senza di che non potrà ottenersi il fine. Non eran essi certamente ignoti al passato Governo, e pur troppo la voce degl'infelici si è fatta sentire a piè del trono, in tutte le diverse dominazioni per estirparne gli abusi; ma non si è fatto altro, che preparare de' lenitivi, che han resa la piaga più profonda, e più incurabile, o infliggere delle pene, che dicevano rapporto agli effetti, senza pensare a distruggere le cagioni.

Potrà mai esser' onesto un Subalterno, che dee assolutamente vivere colla rapina? Le pene, e le minacce contro di questa gente occupano varie Prammatiche, ed accrescono il volume de' Dispacci; ma ciò non è servito ad altro, che a fomentare dippiù il furto, per potere il Subalter-

no con una parte di esso acquistar la protezione contro queste medesime leggi. Pur se costoro si credono necessarj, e seguir debbe l'appuramento de' fatti per la di loro mano, perchè non considerarli come Giudici di fatto, presceglierli con que' requisiti, e quelle condizioni convenienti, ed assegnare ad essi un soldo proporzionato alla grandezza dell'impiego, ed alla fatica?

Si è creduto, che un Avvocato dovendo con un esame procacciarsi il privilegio di dottore, non possa ottenerlo, se non dietro uno studio legale di un quinquennio. Ma si è veduto, che questo studio si finge, che l'esame si pratica per pura formalità, ed il privilegio non serve, che a smunger la borsa, ed acquistar un titolo ad ingannare. E' vero, che la barbara pena di tre anni di relegazione minacciata dalle nostre Prammatiche a chi andasse a sentire una sola lezione in casa di un lettore particolare, fu al solito inosservata; nulla però si è trascurato, perchè tutto dipendesse da Napoli. Or come farci uno studio nella Capitale, dove se pur qualche buon costume adorna lo studente, egli vi è immolato alle seduzioni sempre pronte, ed alle distrazioni sempre vive? Ora se le Università degli studj fosse-

ro stabilite anche nelle Provincie, se venissero regolate a norma degli ultimi imperiali stabilimenti per le scuole di Dritto ne' Dipartimenti della Francia, non formerebbero i nostri Avvocati, come in quell'Impero, la classe più rispettabile per probità, e per talento?

Si è creduto atterrare i Governatori, i Ministri, i Presidi con un rigoroso giudizio di Sindacato; ma l'esperienza c' insegna quanto sia questo raro per le difficoltà del processo a motivo de' giudici, che sono dello stesso mestiere, e situati nella Capitale, come eziandio per la pena della rifazione delle spese, e pagamento di diete a cui si fa soggettare il querelante. Intanto si è seguito a provvedere queste cariche importantissime a persone non conosciute, e che non conoscono essi stessi i popoli che governano, senza dar loro che un miserabile soldo insufficiente pel solo alimento.

Io comprendo, o Signore, che il Principe non può veder tutto da se, e dee dipendere dalle altrui relazioni, dalle quali è spesso ingannato: ma dipende dal Principe stesso trovar la via, come non esserlo. E giacchè una delle primarie facoltà della sovrana autorità è appunto quel-

quella di destinare i giudici, e gli altri impiegati nel sacro ministero della giustizia, può chi governa combinare questo esercizio coll' approvazione del cittadino.

Supposta per legittima conseguenza delle riforme enunciate minorato di tre quarti il numero di questi impiegati, facil cosa sarà provvedere de' buoni giudici, che godino la confidenza del Principe cui servono, e de' popoli che governano.

Prima di ogni altro bisognerebbe togliere il pregiudizio di non poter il cittadino render giustizia nel proprio luogo, barbaro stile che dalla feudalità sola ha avuto origine, e che poi fu imitata dalla Corte nelle città demaniali. Mentre, se il giudice è onesto, lo farà in ogni luogo, e se proclive ad esser corrotto, o ad agire per passione, farà lo stesso dovunque. Anzi io trovo un argine per impedirne lo sfogo nella propria patria, dove finito l'esercizio della giudicatura, non finirebbero gli obbrobri sempre permanenti, e che un estero lontano trascura.

Si formi dunque dal Governo una nota di persone eligibili, che riuniscano le qualità necessarie, vale a dire: una probità senza macchia, un

ta.

talento proporzionato, una mediocre fortuna; con darli la preferenza a que' padri di famiglia, che avendo ben regolata la propria, possono regolar meglio la grande famiglia dello Stato. Dai Presidi, e dai Capi del Clero può questa nota somministrarsi, ed esponendosi agli occhi del Pubblico si dia la libertà di reclamare a ciascuno, sia per l'indegno intrusovi per arte, sia per l'onesto trascurato per invidia. Che tal misura si rinnovi in ogni anno. Che da questa nota gli Amministratori di ciascuna Università possano scegliere tre soggetti, tra quali il Popolo in Parlamento prescelga con voti il suo Giurato, o Giudice, che lo governi, non al più lungo d'un biennio, ma con facoltà di poter essere rieleto, purchè continui ad aver luogo nella nota degli eligibili; e finalmente se gli accordi un assegnamento corrispondente. Si faccia poi una legge il Governo stesso di non provvedere i Giudici superiori che nella classe di questi Giurati, e dia loro un Prefetto a suo piacere, ma colle virtù proporzionate al grande impiego.

Così il Sovrano non avrebbe in questo ministero che le persone che crede idonee, il popolo godrebbe il piacere di scegliere tra di esse il suo

fuo giudice , e questi farebbe soddisfatto d'incontrare la confidenza dell' uno e dell' altro . La cabala , l' intrigo , il favore di un- prepotente, l' oro ingojato da un ufficiale di Segreteria a nulla gioverebbero; il merito non farebbe neppur trascurato , non che oppresso; la virtù non andrebbe mendica , e le benedizioni de' popoli coronerebbero quest' utile riforma.

SEZIONE III.

Defetti della località.

U No de' più gravi disordini dell' amministrazione della giustizia deriva dalla situazione de' luoghi, ne' quali vien resa . Non parlo io già di quelli destinati dal privilegio del Foro , che dovendo rimaner abolito, ne segue in conseguenza del giusto principio della politica eguaglianza che debba aver ciascuno il proprio giudice nel suo circondario. Parlo de' luoghi ne' quali sono stabilite le corti di appello, di questo dritto che siccome è il miglior garante della libertà civile, così mal al-

lo

logato la disturba . Che un cittadino abbia il dritto di appellarsi d' una sentenza data dal suo giudice ad un tribunale , e che in alcune Cause determinate dalla somma , dalle qualità , dall' interesse pubblico abbia dritto di appellare da questo tribunale inferiore ad un supremo , ed inappellabile fissato nella Capitale, vien dettato dalla stessa confidenza pubblica . Ma quando queste corti sono situate ne' luoghi i più lontani , i più inaccessibili , comodi solo a dieci paesi , ed incomodi a dugento , allora questa civile libertà viene disturbata , la politica eguaglianza distrutta .

Or tale appunto è lo stato del nazionale . Si è tanto esclamato dai dotti scrittori del Regno di stabilire de' tribunali supremi inappellabili in più determinati luoghi delle Provincie , lasciando correre a piè del Trono , e in Napoli alcune sole riservate Cause, ma sempre inutilmente . Invano si è fatto comprendere che così minoravasi l' afflusso incomoda di tanta popolazione nella Capitale , che rende questo Regno mostruoso , e che così ivi si sminuivano i pericoli della fame e delle insurrezioni . Invano si è rappresentato il quadro lacrimevole delle Provincie sempre sfanguinate , sempre impoverite per essa , ed alle quali

ci

ci renderebbe il lustro con tale stabilimento. La verità colpiva, ma il disordine era pro-
tetto; quindi non rimase, che il solo desiderio
non mai eseguito. Ora però è deciso il loro sta-
bilimento nelle Provincie. Il Piano che ne de-
termina le funzioni, e le situazioni è sulla vigi-
lia di comparire. Per quanto s' appartiene alla
mia Provincia, ecco ciò che debbo mettere in
vista.

Essa ha la sua capitale in Chieti (a), luo-
go situato nel suo confine, cioè a cinque miglia
dal

(a) Questa felice città non ignota negli anna-
li del Regno è l' antica Teate de' Marrucini,
tra' quali risplendeva nel modo istesso che Anxa-
num tra' Frentani. Fu colonia romana, ed otten-
ne dopo la guerra marsica gli onori municipali.
Non avendo che un picciolo distretto, divenne po-
scia contado de' Longobardi. Abbattuta da Pipino,
risorse più superba, e divenne capitale della cele-
bre Marca Teatina. Dopo le sciagure di Lancia-
no fu rivestita di tutte le dignità politiche tolte
a lei. Volle unirvi anche le ecclesiastiche, ed eb-
be bisogno di carpire un breve apostolico per erig-
gersi a sede metropolitana arcivescovile. Nacque
perciò una forte contesa con Lanciano, la quale
indarno s' affaticò a dimostrare che quel breve era
orrettizio. Gli atti formati per tal Causa nel
1559 fanno conoscere le sue ragioni, e lo stato,
suo.

dal fiume Pescara, ed a cinquanta e più dal Tri-
gno, altro confine della medesima dalla parte del
Sud-est. Quindi viene a frapponersi presso a poco
una simile distanza tra Chieti e la maggior parte
degli altri luoghi, ben cospicui, e celebri, rin-
chiusi nella sua Provincia; la carta corografica
dell' Abruzzo dimostra a primo sguardo questa
materia di fatto. E sarebbe consentaneo al comò-
do de' paesi, al ben essere della Provincia conso-
lidare una tale improprietà? Un Governo che
tende ad estirpare gli abusi di ogni sorta, porrà
in tal guisa il sigillo a quello della località? La
situazione, e la riunione del baronaggio, delle ric-
chezze, delle cariche, chiamano Chieti all' ono-
revole grado di Capitale de' due Abruzzi, e sede
d' uno de' quattro Tribunali inappellabili. E' que-
sto

suo politico in que' tempi; ma ebbe torto, e il
suo Vescovo restò senza suffraganei, quantunque in-
dipendente. (Le scritture relative a tal oggetto
si conservano nell' archivio della Cattedrale di Lan-
ciano al num. 349.) Ecco le cagioni di quest' emu-
lazione che si conserva tuttora fra le due città,
emulazione che ripete la prima origine da quella
che si osservava tra i Marrucini e Frentani (Sil.
Ital. lib. 8. v. 121.) e che nella presente rigenera-
zione debbe obbliarsi.

sto il posto che merita, e il solo che le compete. Ma titoli anche più imponenti assegnano a Lanciano quello di Capo-luogo della sua Provincia, e reclamano a lei il Tribunale di prima istanza, che non può continuare a reggere in Chieti senza grave lesione dell'eguaglianza politica. Non erano infatti così regolati i nostri maggiori; ed è lacrimevole che tutto il buono delle antiche istituzioni si sia abolito per non farci rimanere che il cattivo, ed il barbaro. Colla storia alla mano io m'impegnerò, o Sire, di comprovarvi che sino a 150. anni dietro ebbe Lanciano il pregio di formare la Capitale della Provincia; e non Chieti. Lo farò in un Articolo separato, e più laconicamente che mi sarà possibile; tacerà l'entusiasmo patrio che mi spingerebbe alla minutezza del dettaglio, e consultando solo la verità, e la ragione appoggerò ad autorità incontrastabili quanto farò per esporvi.

AR-

ARTICOLO I.

*Colpo d'occhio sulla storia politica
di Lanciano.*

Rimontando alla divisione che fece Augusto delle Provincie Italiane, si sa che nella quarta si comprendevano i Frentani, tra' quali il municipio più illustre, e l'ordinaria residenza de' così detti *Rectores Provinciae* era l'antica *Anxianum*, oggi Lanciano (a). L'invasione de' barbari non le

c

tol-

(a) Due lapidi che tuttavia vi si conservano ne sono la pruova. Nella prima si fa menzione espressamente del Rettore Avonio Giustiniano, che fece incidere nella medesima i nomi dei Decurioni e de' Collegiali Anfanesi. Nell'altra si rilevano i Conciliaboli de' luoghi sottoposti a Lanciano, che ivi si tenevano nel piano delle Ferie ove su essa trovata. Ambo hanno sofferto l'oltraggio de' tempi, ed esercitato l'ingegno degli Antiquarj. La prima in un modo plausibile e soddisfacente è stata supplita dal dotto Vastese D. Benedetto Maria Betti noto abbastanza ai buoni, ed a' Lette-

ra-

tolse l'onore di Capo-luogo. Il gran Teodorico, serbato l'antico sistema, non aggiunse che i Comiti. Siccome Lanciano ebbe uno di essi in tempo

rati, e dal nostro benemerito concittadino istoriografo D. Uomobuono Bucachi, il quale attualmente travaglia all'interpretazione della seconda. Ecco quella del Rettore con tutto il suo supplemento.



po de' Goti, così fu la sede d'un Gastaldo a' tempi de' Longobardi (b).

Non oso penetrar la caligine in cui le cose patrie, da quest'epoca fino allo stabilimento della Monarchia sotto i Normanni, si veggiono immerse. Riprendendo adunque da questi il discorso, si scorge in Lanciano fissato il domicilio di uno di que' Giustizieri, che Ruggiero concedè ai Capi-luoghi a somiglianza degli antichi Consolari, e Rettori (c).

c 2

Non

(b) Apprendiamo da Cassiodoro, *Variar. Epist.* cap. 17., che il primo re de' Goti in Italia non tolse le magistrature dai luoghi ne' quali risiedevano, e situò i suoi Comiti accanto ad esse. Lanciano dunque non ebbe a soffrire dall'applicazione di questa regola. Più certo risulta il di lei stato sotto i Longobardi. Il suo Gastaldo si trova nominato in una lapide, che annuncia il restauro d'una fontana verso la fine del secolo IX. Si rileva pure dalla resistenza che fece al valore del nobile, e magnifico Ugone Malmozzetto, che si lodò di essersene impadronito con i sottoposti luoghi del suo circondario, (al dire dell'istorico Goffredo Malaterra Lib. I. de acq. Regn. Sicil. & Apul.) e vi fissò la sua sede. Cron. Barth. de Cap. ap. Ughel. T. 10.

(c) Le antiche memorie della Casa della Giustiziera nel luogo della nostra Città, dove poscia fu

Non perdè essa un tale vantaggio sotto gli Svevi. Solo estesì gli Abruzzi, e comprendendo i Frentani, Peligni, Marrucini, Equi, Vestini, Marfi, ed una parte de' Sabini, e del Piceno fino al Tronto, Sulmona fu la sede di un Giustiziere maggiore, Teramo, e Lanciano di uno minore da lui dipendente (d).

Al-

fu edificato il quartiere della Sacca lo comprovano; e più di tutto l'antico monumento de' patti e convenzioni fra i Lancianesi, e gli Ebrei giurate a 5. Novembre 1011., anno secondo di Tancredi, in questa Città alla presenza di Serbone Conte Giustiziere del Re, di Marco, e di Andrea Giudici, e di altri molti, riassunto dell' Illustre Abate Pietra Polidori, e dall' Arcivescovo Antinori.

(d) L'immortal Federico II. uno de' migliori Sovrani che abbia vantato la nostra Nazione, fu l'autore di questo stabilimento. Egli impose puranco che i Gran Giustizieri girassero le Provincie alla lor cura commesse, invigilando su' Giustizieri minori, come dalla sua Costituzione de Offic. Capit. & Magn. Jusit. Ma per quel che riguarda la nostra Città si ha nel 1252. menzione del Giustiziere del Re. spertabil uomo Riccardo di Andrea che presedette nel consiglio de' Decurioni, e Popolo Lancianese alla fraterna amistà rinnovata cogli Ortonesi dopo le gravi dissensioni, che dal tempo di Federico II. erano tra le due popolazioni insorte, come costa da due pubblici Istrumenti citati da Polidori nella sua Dissertazione de Anxano Oppido.

Allorchè gli Angioini stabilirono il fiume Pescara per diametro degli Abruzzi, questa città fu la capitale di quella parte di essi, che venne detta Citeriore, del pari che la prima la fu dell' Ulteriore. La nostra Provincia allora racchiudeva pure il Contado di Molise, e dalla sede del magistrato veniva più spesso appellata *Provincia Anxanensis* (e), Questi due Giustizieri furono allora

c 3

ra

(e) Nè questa nomenclatura rimase soltanto ne' monumenti provinciali; la troviamo benanche negli scrittori della seguente età. Antonio Chiusole nell' opera intitolata *Orbis antiquus recens & novissimus, sive Tractatus de antiqua & odierna Geographia* lib. I. Cap. IX. §. 6. sul titolo del contado di Molise numero 5. dice: *Vocatur hic comitatus Provincia Anxanensis latine.* Al pari di Chiusole Filippo Briezio nel Lib. IV. dell' Italia recens cap. 7. parlando delle metropoli delle Provincie dice — *Aprutium Citerius, Lancianum.* Filippo Ferraro nel *Lexicon* alla voce *Frentani*: *Nunc caput Regionis est Anxanum.* E l' medesimo Sig. Lenglet Dufresnoi nella sua *Geografia elementare* si attese a questi Scrittori antichi, allorchè disse che la Capitale del Contado di Molise era Lanciano. La fu infatti una volta. Riguardo a' suoi Giustizieri nell' epoca degli Angioini, le poche memorie, che dopo tante vicende si hanno, ci mostrano che nel 1322. ad istanza di questo Comune il Principe Carlo Vicario del Re Roberto suo

pa-

ra indipendenti ma si vide alle volte sotto la dinastia Angioina quello di Lanciano ora inferiore, ora uguale al Teramano, e tutti e due spesso soggetti ad uno straordinario Giustiziere maggiore, che Vicerè, o Vicereggente, o Capitan generale, o Vicario regio veniva intitolato. Gli straordinarj bisogni dello Stato facevano moltiplicare il numero de' grandi ufficiali, e la maggiore, o minore confidenza del Governo verso alcuno di loro lo rendeva indipendente, o inferiore ad un altro.

Non fu la nuova divisione del nostro territorio fatta, come alcuni pretendono, dagli Aragonesi,

padre fece dal Giustiziere di Abruzzo Citra quel residente decidere le controversie de' confini de' Castelli di Giannazzo, e di Monte S. Silvestro con quello di Paolietta spettante a Lanciano; che nel 1134. vi risiedeva Bartolommeo Caracciolo Milite Napoletano, Regio Camerario, Capitan Generale, e Giustiziere di Abruzzo Citra, innanzi al quale Tommaso di Civita di Chieti Giudice della Gran Corte della Vicaria, ed Avvocato de' poveri sottoscrisse ad un atto pubblico; e che nel 1380. il Giustiziere di Abruzzo citra Filippo Orsino assistito da Giovanni de' Pancelli Giudice ed Assessore discusse in questa Città, ed approvò la morte violenta data a due facinorosi (Antin. Mem. Istor. di Lanciano).

nessi, che privasse Lanciano del privilegio in questione. Fu l'entrata de' Francesi guidati dal celebre General Lautrech, che diè occasione a' di lei nemici onde accusarla di attaccamento al di loro partito, lo che era sinonimo di fellonia. La lesa maestà fu vendicata colla perdita del dritto di Capo-Luogo circa il 1532. (f).

c 4

Ma

(f) *L'infelice spedizione di Lautrech nel 1528. fu seguita da' soliti disastri, che accompagnano le rivoluzioni sventate a forza d'armi. Tutti i Feudatarj, che si erano mostrati in qualunque maniera aderenti ai Francesi, tutte le città per le quali era passato il lor Generale soffrirono i rigori del Principe di Oranges Vicerè di Carlo V. Giann. lib. 31. cap. 4. Fu allora che approfittando le città rivali della deferenza di alcuni nostri principali cittadini verso quell'armata, accusarono Lanciano di fellonia al prevenuto Governo Viceregnale. Fu allora che vi si portò Antonio Spagnuolo Governatore della Provincia Aprutina per gastigare il preteso ribelle Gian Berardino Ricci, spargendo il terrore, e l'orgasmo in questa città. Fu allora, che la medesima ridotta a venderli i feudi, ed i castelli, che possedeva coll'umiliante marca di ribelle cominciò a vendersi abbandonata dai proprj supremi Magistrati. Antin. Mem. Istor. degli Abruzzi all'anno 1538.*

Ma questo primo disastro non gravitò di troppo sulla mia patria. Le Udienze provinciali (g), che erano in giro, poichè andavano i giudici-

(g) Non si può assegnare con fermezza l'epoca della istituzione negli Abruzzi di queste Udienze in forma di Tribunali, che rendevano giustizia avendo un Preside alla loro testa. Del pari è oscuro il tempo in cui i Giustizieri assunsero questo nome. Nelle carte che ci restano di que' secoli, e nelle nostre Prammatiche troviamo fino al 1474 che i titoli di tal Magistrato erano di Vicere, di Maestro Giustiziere, Governator Generale, Capitano dell'armi &c.; non cominciamo a leggere quello di Preside, che verso il 1480. Infatti la Prammatica Satis odibile, de Lenonibus, scritta in detto anno, è diretta ai Presidi, Giustizieri, altri ufficiali, Baroni, Università, Governatori delle città &c. E nel 1481 non si nominano più Giustizieri, come dalla Prammatica de Compolit. che si direbbe al Reggente, Giudici della G. C., ai Presidi delle Provincie, ed ai Governatori delle città e terre.

Rispetto alle Udienze è alquanto più difficile rintracciarne l'origine tra noi. Sin dal 1384. si ha certa menzione in Lanciano di due Giudici regj annuali ordinarij, il Bajulo, e l'Assessore del Giustiziere chiamato propriamente Judex (Instr. N. Leon. de Petr. in arch. S. M. Novæ Lanc. num. 5.) Nel 1440. si rileva dall'istesso Archivio num. 24. e 25. un Giudice assessore del Luogotenente del Vicereggente negli Abruzzi. Ed al num. 34. si osserva che il Luogotenente Paolo di Ri-

dici allora a trovar essi i litiganti, come al dì d'oggi costumasi in Inghilterra, solevano fermarsi spesso ne' paesi più grandi, e più a portata onde adempire alle loro funzioni. Or la centrale situazione di Lanciano diede agio all'Udienza dell'Abruzzo Citra di fissarvisi più sovente che in altra parte. Gli annali patrj offrono ciò realizzato per fino all'anno 1640 (h).

E'

Rinaldi Capitano di Lanciano vi aveva due assessori, ed un attitante nel 1498. Circa questi tempi cominciarono le decisioni a scriversi colla formola = Dall'Udienza del Governatore della Provincia =; ed i Giudici ad intitolarsi Uditori. Li troviamo difatti agli anni 1492. 1499. 1504. 1505. &c. nelle Memorie storiche di Monsignor Antinori. Si può quindi presumere, che allora principiarono le Udienze, ossia quei Tribunali, che giravano per l'Abruzzo rivedendo le sentenze de' Giudici inferiori, sotto gli occhi de' Presidi loro capi, quando questi furono istituiti. L'epoca del 1480., e del 1492. accrescono colla loro vicinanza una tale probabilità.

(h) Sappiamo in fatti che nel 1553. era in Lanciano la Regia Udienza Aprutina dal decreto formato nella Causa tra il Fisco e l'Università, ed uomini del Castello di Bulignano colla seguente formola: Assidentibus nobis cum excellentissimis U. J. Doctoribus Domino Cataldo Maleno, & Joh. An-

E' questa la second' epoca , ch' essi mostrano segnata di nero nella lugubre storia delle nostre disgrazie . E' dessa in cui il demanio d' una tale Città

Andrea de Minodoys Regiis Auditoribus , nec non Notario . Ferdinando de Ferdinando de Civitate Cava Actuario ejusdem Regiæ Audientia . . . sedentes pro Tribunalibus in banco nostro solito juris die sexta mensis Septembris septima Indictione in Civit. Lanciani ann. 1533. & proprie in Palatio Magno Civitatis ejusdem . (*Protocol. Notarii Angelii Macciocchini in Arch. Eccl. S. Nicolai*).

Nel 1534. Fabrizio Brancaccio si trovava in questa Città col carattere di Governatore delle Provincie di Abruzzi , cui la Città esibì i suoi privilegi per far venire gli Ebrei in Fiera (*Instr. Franc. Gerinani 12. Junii 1534. in Arch. Min. Conv. Lanciani*).

Nel 1536. si ha pure menzione della residenza di detta Regia Udienza dagli atti della causa agitata tra l'Università di Rocca S. Giovanni , ed i PP. Filippini per le Decime , nella quale s'interpose decreto definitivo sotto il dì undici Marzo suddetto anno : in Civitate Lanciani Regia Audientia pro Tribunalibus sedente (*Atti della causa suddetta nella Regia Camera della Sommaria*).

Nel 1546. si hanno lettere del Vicerè del Regno in data da Pozzuoli a' 15. Aprile detto anno scritte al Governatore della Provincia ed al Capitano di Lanciano , che furono presentate nella Regia Udienza Aprutina pure qui risedente (*Sommar. Capit. Civit. Lanciani n. 321.*).

Nel 1547. si ha memoria della nascita in questa Città di D. Carlo figlio del Signor Vicerè del.

Città malgrado sedici diplomi (i) , per lo più figli di monetarie prestazioni , con i quali i re delle

della Provincia il Signor Guevara de Guevara , e della Signora Viceregina la Signora Delfina sua moglie , battezzato nella Parocchiale Chiesa di S. Giovanni ai 13. Giugno detto anno (*Lib. Bapt. Eccl. S. Joh. Civ. Lanciani*).

Nel 1549. si rileva lo stesso da varie sentenze emanate dall' Uditore Albonoz residente in Lanciano , e che assumeva il titolo di Regia Udienza Aprutina sotto il Governo di Bernardo del Nero , ch' era il capo della Provincia (*Arch. S.M. Novæ n. 390.*). Lo stesso si ha nel 1559. (*Arch. Cathedral. Lanciani n. 349.*). Ed anche nel 1581. nel quale anno vi volle espressa proibizione del Vicerè del Regno per non farla rimanere in tempo di Fiera , se non per le più gravi urgenze ; affine di non disturbarli i cittadini negozianti da' loro affari (*Vol. Prov. Nundinarum Lanc. pag. 97.*), quale proibizione bisognò rinnovare nel 1602. e 1603. come dal detto volume di Provisioni pag. 103. e 123. In somma sino verso il 1640. si può dire con certezza che il tribunale provinciale obbligato a girare per la Provincia trovava comodo il risiedere più frequentemente in Lanciano per motivo della sua località.

(i) Se ciò sembrasse un paradosso in bocca di un patriota Lancianese si ascolti una colla succinta narrazione della nostra Iliade dal benemerito autor nazionale Signor Galanti al tom. 3. della sua descrizione geografico-politica delle Sicilie . Eccone le parole : Fra le Città demaniali del secolo XV. abbiain veduto Lanciano nell' Abruzzo citeriore . Nel corso di cinque secoli questa città

avea

delle diverse dinastie aveano promesso di conservarlo, fu venduto al Duca di Castro, che invano ten-

aveva ottenuto sedici diplomi, di doverli conservare perpetuamente in demanio. Il primo fu di Federico II. Imperadore, il quale senz'alcuna prestazione nel 1200. disse: *Auctoritate nostra firmiter statuimus ut semper homines Lanzani in dominio nostro debeant permanere*: In ciò si osserva il genio politico di questo celebre Imperadore. Ma nel 1303. Lanciano dovè comprare dal genio degli usurpatori del Regno, cioè da Carlo II. d'Angiò, la sicurezza di tal privilegio, mercè l'annua contribuzione di 150. once d'oro, ch'erano molto per quel tempo. Si potevano valutare a 3600. ducati de' tempi nostri. Con quest'annuo pagamento promise l'Angioino di conservare nel regio demanio la città di Lanciano, ch'è quanto dire quello, che doveva essere il suo maggiore interesse: *Ita tamen quod non liceat nobis, aut heredibus nostris, & successoribus terram Lanzani, uxori, primogenito, vel liberis nostris, aut personis quibuslibet aliis donare, seu concedere, vel alienare quomodolibet, aut pignori obligare*. Sotto il medesimo annuo pagamento di 150. once, i due diplomi di Federico II., e di Carlo II. furono confermati nel 1381. da Carlo III., nel 1401. dalla regina Giovanna II., nel 1441. d'Alfonso I., il quale ridusse l'annua prestazione delle 150. once a ducati 240., da Ferdinando I. nel 1458. e nel 1463., da Alfonso II. nel 1494., da Federico II. Aragonese nel 1499., da Ferdinando il Cattolico nel 1507., finalmente dall'imperator Carlo V., nel 1533., e da Filippo III. nel 1608.

La

tentò prenderne possesso. I suoi eredi impossibilitati a vincere gli animi fermi, ed antifeudisti de' Lan-

La città di Lanciano oltre di ciò importantissimi ajuti prestò ai Re Angioini, ed Aragonesi ne' loro travagli. Pareva, che dopo tanti diplomi, e con tante prestazioni dovesse essere sicura delle promesse. Intanto un genovese per nome Alessandro Pallavicini Duca di Castro, che aveva preso l'appalto di provvedere di viveri le Truppe era rimasto creditore della Corte in docati 28 mila. Nel 1640. non si seppe pensare ad altro espediente, che di vendergli la città di Lanciano al prezzo di docati 47. a fuoco. Si trovò di fuochi 1492., onde il prezzo fu tassato a ducati 70124. Quale attaccamento si poteva avere alla Patria, quando il Governo trattava gli abitanti niente meglio di quello, che son trattati i popoli di alcune coste dell'Africa? Il Procuratore del Pallavicini essendosi portato in Lanciano a prender possesso del Feudo, fu costretto a fuggire di notte da una finestra per salvarsi dal furor del popolo, che si era sollevato contro tanta oppressione. Si pensò dal Pallavicini di rivenderlo ad una persona potente, e così nel 1646. l'acquistò il Marchese del Vasto. Ciò che accadde di più specioso si fu che Lanciano non ostante tale vendita venne obbligata dal Fisco a continuare l'annuo pagamento di docati 240., che fin dal 1441. faceva per il privilegio di conservarsi in demanio. Ella non mancò di reclamare alla giustizia, ma dal Tribunale del Consiglio Collaterale nel 1667. si fece sentenza che il Marchese del Vasto fosse mantenuto nel possesso di Lanciano, finchè non gli fosse da questa

sta

Lancianesi, dopo una guerra sanguinosa di 6. anni, alienarono questa Città in beneficio di Ferdinando d'Avalos Marchese del Vasto, il più potente del Regno. Ma egli non potè estendervi il dominio, che avvalendosi del favore accordato da' suoi cittadini al partito francese nel tempo del Duca di Guise, per ispaventarli con orride incarcerazioni e massacri autorizzati dal pretesto di reità di Stato, fino al punto di potervi intronizzare il governatore, e l'erario della propria casa. Il Tribunale tenne allora a vile di più rifedere in una città baronale; la Tesoreria, il Maestro Portolano, l'Amministratore delle Dogane passarono con esso in Chieti (k). Lanciano non fu ri-

sta città pagato il prezzo, col quale l'avea acquistata.

Col nuovo Governo, avendo dovuto il Marchese del Vasto produrre i suoi titoli sopra i feudi che possedeva nel Regno, Lanciano fu posto sotto sequestro, e lo è tuttavia, perchè oggi con auspicj migliori si continua la Causa del demanio incominciata già dal 1640. e per la quale la città di Lanciano ha speso più del prezzo per cui l'avea il Marchese del Vasto acquistata.

(k) A quest'epoca si vuol riportare il cangiamento benanche delle antiche capitali nelle altre Pro-

rifece più di questa perdita, ad onta de' cangiamenti posteriori, che ricevè la sua giurisdizione. Nel 1734. riacquistò il Regio Governatore che vista tuttavia, dopo la lotta continua che v'ebbe colla Casa d'Avalos, e le perdite dolorose alle quali soggiacque nel sostenere la Causa del suo demanio contro il più temuto feudatario del Regno dentro lo spazio di quasi due secoli, senza poterla vedere neppure compita (l).

Pochi

Provincie. Filippo Briet, e l'autore delle aggiunte all'Italia recens &c. lib. IV. ci fan sapere che le città metropoli delle nostre Provincie variarono dipoi; onde in Capitanata il Tribunale fu trasferito da Manfredonia a Lucera, in Terra d'Otranto da Taranto a Lecce, in Abruzzo citra da Lanciano a Chieti, in Calabria ultra da Santafeverina a Catanzaro, e in Basilicata da Acerenza in Matera.

(l) *Mi sia permesso in addizione a quanto ne scrive il Sig. Galanti, ed a soddisfare la curiosità di quelli, che s'interessano circa il punto più importante della storia patria, il mettere in chiaro alcune circostanze di questa Causa strepitosa, in cui per difendere l'interesse de' suoi Re, Lanciano piombò nella desolazione, e nella miseria.*

Il suo demanio era a titolo oneroso, perchè frutto dell'annua prestazione di 240. ducati, giusta la riduzione di Alfonso I., alla quale dal 1441. sino ad oggi non ha cessato mai di adempire. Ciò non pertanto il Viceré Duca di Medina lo vendè al

Pochi anni di buon governo cominciarono a ridar la vita a questa infelice città egualmente che

al Pallavicino, sotto condizione d'impetrarne fra sei mesi l'assenso dal Re. Benchè questo non fosse stato mai ottenuto, benchè i rappresentanti della Città proponessero la restituzione in integri, opponendo gli onerosi di lei privilegi, pure s'interpose il decreto, che il Duca di Castro prendesse possesso del nuovo suo feudo; di che tanto si meravigliava il Casaro nelle sue quistioni peregrine alla quist. 33. num. 50. Gli abitanti si fecero giustizia, ed una generale sollevazione li liberò dal governo baronale appena che apparve.

Alla morte del Duca nel 1646. la sua Vedova, ed il Duca di Cancellara balj del primogenito D. Carlo Pallavicini rivendettero il vano acquisto fatto al Marchese del Vasto D. Ferdinando Francesco d'Avalos per l'istesso prezzo di ducati 47. a fuoco, pel quale al Duca di Castro era stato ceduto, oltre ad altre condizioni. Se ne stipulò l'Istromento. V' assenti il Vicerè Conte di Villa Medina, ma vi appose l'obbligo di registrarli dentro un biennio in quinternionibus Regiæ Camere Summarie, ed aggiunse quibus non adi mpletis præsens Regius Assensus pro non præstito habeatur. Or quando mai seguì un tale registro? Nè poteva seguire, poichè il Re Filippo IV. non ratificò affatto il primo contratto di vendita.

Ma il Marchese del Vasto seppe colpire la circostanza. La rivoluzione del 1648. era scoppiata; il partito del Duca di Guisa, che voleva farsi proclamare Duca costituzionale della nostra Nazione, era fomentato dalla Corte di Roma. Lan-

cia-

che a tutta la Provincia. Non ostante l'emigrazione di tante famiglie, l'espulsione degli Ebrei, d la

ciano fu una delle prime ad accedere a questa lega agognando al governo francese così per naturale inveterata simpatia, come per odio allo spagnolo, che tanto l'opprimeva. Rattenne le armi anche dopo che la Capitale si risottomise a D. Giovanni d'Austria, e fu dell'ultime a deporle. Il Preside Pignatelli v'accese allora con forza più che imponente, la trattò da ribelle, imprigionò, uccise i migliori cittadini, atterrò gli altri, e nell'avvilimento universale giunse a piantare alla loro presenza le abborrite insegne della servitù feudale.

Ripresero lena gli spiriti compressi de' Lancianesi; una loro deputazione andò fino a Madrid a buttarsi a' piedi del Re, e nel 1660. riottennero il Regio Governatore. Che pro? Era troppo grande la potenza con cui contrastavano, e ad onta della cattiva Causa che difendeva, la Casa del Vasto fece rimettere nell'anno seguente il suo Governatore da Lanciano. Di nuovo ne fu tolto, e di nuovo ripristinato nel 1730. sempre colla forza armata, e col favore de' Vicerè. La città non opponeva che proteste, e le ragioni della sua Causa agitate ora nel Collaterale, ora nel Supremo Consiglio d'Italia, ora in Regia Camera. Il Fisco entrò nelle sue mire, ed essa cominciò a nutrire migliori speranze. Il Marchese del Vasto come cessionario del Duca di Castro risultava debitore al Re-

gio 1

la nullità assoluta in cui rimasero i suoi cittadini per tutte le cariche dello Stato, l'oppressione in cui

*gio Erario di somme immense che ascendevano quasi a mezzo milione di ducati. Lanciano se gio-
car questa molla, nè se ne ritrovò scontenta. In-
tanto alla morte di D. Cesare d' Avalos posta
sotto sequestro le fu accordato nel 1734. il Go-
vernatore Regio che si disse di sospesa giurisdiz-
zione, e nel 1743. rimase nell' intero suo dritto
per lo demanio. Ma nuova piega pericolosa prese
la sua Causa. Si volle far entrarla nel patrimo-
nio di D. Cesare, ed il suo successore comparen-
do colla divisa di creditore, e non di erede ne do-
mandò l'aggiudicazione, e l'ottenne in parole
nel 1772. La misera città vedendosi nell' orlo del
baratro che appena aveva evitato rinnovò le sue
suppliche a Carlo III., e conchiuse con dimandar
la grazia di essere aggregata agli stati allodiali.
L'affare fu rimesso alla Sommaria, e quindi alla
Real Camera di S. Chiara, la quale decise, che
una era la Causa del demanio, del credito fiscale,
e dell'aggiudicazione, onde bisognava disbrigar ne-
cessariamente la prima, per sistemare le altre.
Così è rimasto l'affare, ed è passato il desiderio
ai Marchesi del Vasto di promuovere la pretesa
aggiudicazione al costo del mezzo milione che van-
no dovendo, ed alla città di Lanciano di compra-
re un vano titolo con prezzo anche troppo esorbi-
tante.*

cui la tenne la nuova capitale della Provincia, e sua emula antica, pure Lanciano non mancò di risplendere nel commercio, e la sua località cominciò a renderle qualche parte dell'antico splendore. L'attività sempre viva de' suoi abitanti, i mestieri d'ogni genere ch'esercitavano, la premura di trarre dal proprio piccolo suolo la maggior parte della sussistenza, l'agricoltura in somma, l'arti, e l' commercio la soccorsero, e le acquistarono il nome di città ricca. Invano le vicine città pretesero chiamare a loro colle nuove fiere franche che introdussero, parte del commercio, che qui si faceva. Invano la riduzione delle franchigie al semplice terzo, e le angarie di una dogana interna esorbitante attesero ad avvilire l'industria lancianese. Non vi bisognava, che la terribile crisi avvenuta nel 1799. per renderla misera, e rigittarla nell'oscurità, e nell'avvilimento in cui giacque ed a tempi di Lautrech, ed a quelli di Guise. Il General Championnet facendole giustizia nel dichiararla centrale della Provincia produsse la sua rovina. Presi i di lei cittadini da gratitudine per lo favore che ricevevano, si affezionarono moltoppiù a' Francesi, mostrarono dell'entusiasmo, e si mantennero loro

fedeli fino a che bisognò cedere ad una forza superiore. Una tale condotta la fece odiare dal passato Governo talmente che l'abbandonò al saccheggio ed all'assassinio di un centinaio di fucilonosi, alla persecuzione de' fucilieri, ed alla visita pe' delitti di Stato. Tutti così soffrirono, nè gli indifferenti, nè gli stessi fedeli del Trono si salvarono dalle tante replicate barbare avanie, le quali continuando per l'opinione, in cui si cercava di mantenere il Governo contro Lanciano, ella si è veduta sempre fino all'ultimo esposta alle denuncie, allo spionaggio, all'inquisizioni di Stato; e quindi le fughe, gli arresti, ed i patimenti non son cessati, che nel momento, in cui si vide proclamato il possesso, che voi, o Sire, prendeste del Regno in nome dell'Eroe di tutt'i secoli vostro augustissimo germano.

Lanciano si ripromette ora una sorte felice, ed attende di ritornare ad essere l'antica capitale della Provincia. Se per li Francesi si è tanto perduto, ed in tutte e tre le diverse epoche enunciate, perchè non può sperarsi per mano degli stessi Francesi in quest'epoca troppo gloriosa per la loro nazione, il riparo alla perdita?

Ma oltre a ciò, sempre che si tratti di dare una

una centrale all'Abruzzo citra, non vi è città più adattata di questa. Una quasi eguale distanza intercede da Lanciano al fiume Pescara, ed al Trigno. Da venti a venticinque miglia sono da lei lontani i luoghi più remoti, e posti su i confini, onde i provinciali non hanno a fare che il cammino di un giorno anche ne' tempi più orridi d'inverno per giungervi. Essa è fabbricata sopra tre colli permeabili con ogni sorta di vettura. La natura l'ha con abbondanza provveduta d'acque non men sorgevoli, che correnti; de' boschi a poche miglia di distanza possono somministrarle il necessario consumo pel fuoco; ha colle sue ville la quantità di tomoli ventiquattromila di terreno ben coltivato dall'industria de' suoi abitanti, non riducendosi il montuoso, e l'infruttifero che a meno di duemila tomoli. Riguarda il mare dal nord-est, ed una comoda strada di cinque miglia ne agevola la comunicazione. Ha ivi un Porto di sua pertinenza posto in abbandono per la sua miseria, il quale sebbene ora non presenti che un semplice scaricatojo, pure potrebbe con facilità diventar adatto anche a' Vascelli di linea. Dalla parte dell'ovest tiene il gran monte Majella distante circa dodici mi-

d 3

glia,

glia. Il clima è incostante, ma l'aria è depurata da' venti, ed è salubre in modo che nelle generali epidemie rare volte n'è stata attaccata. La vita de' suoi abitanti può calcolarsi agli ottant'anni.

In una parola, per concludere: tre titoli incontrastabili, che mancano alle altre città provinciali, favoriscono Lanciano, e le fanno quasi aver dritto al posto menzionato. I. La prescrizione di 16. secoli. Voi l'avete veduta, o Signore, sede a' tempi dell'Impero Romano de' Rettori di Provincia, de' Comiti sotto i Goti, de' Gastaldi sotto i Longobardi, e de' Giustizieri sotto i Normanni, gli Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi: ch'è quanto dire capo-distretto della sua Provincia fino al 1640. in circa. Ed avrebbe ella conservata sì illustre grado in tanti cangiamenti di dominio, se mai ne fosse stata indegna? II. Una situazione centrale. Non è propriamente che sia fabbricata sul giogo del monte Pallano, vero centro della Provincia; ma tra le città, che più vi si accostano Lanciano è la più degna e la più propria. Se Ateffa non fosse priva di tutt'i comodi della vita, se le sue strade interne ed esterne permettenessero il passaggio di qualunque vettura

ra

ra è in ogni tempo, se non istesse in vetta d'una collina argillosa che impraticabile la rende nell'inverno, se tenesse qualche edificio pubblico, qualche piazza, e maggior numero d'abitanti, Ateffa meriterebbe sola d'esserle preferita pel riguardo della situazione. Ma queste qualità trovansi tutte anzi raddoppiate in Lanciano, e la differenza delle distanze riducesi appena ad otto miglia. III. Delle relazioni commerciali giornaliere con tutto il resto della Provincia. I suoi mercati, le sue fiere la rendono in tutto l'anno popolata di provinciali e di esteri. Ora, combinare i rapporti commerciali co' politici è il problema che si dee proporre il Governo per lo ben essere di questa Provincia, nè può trovarne una soluzione più acconcia, che in Lanciano. E tutto ciò ha riguardo alla sola giustizia.

Esige però, o Sire, la vostra pietà, cui la medesima benanche si appella, che una città la più decisa del Regno (mel dice la Storia) per attaccamento ai Francesi, la quale ha perduta tre volte a motivo di essi gli onori di metropoli, ora non sia trascurata. Moltoppiù che i Lancianesi d'oggi non ismentiscono quelli di Lautrech, di Guise, e di Championnet, ed hanno dato con-

d 4

vin-

vincenti riproove del loro zelo pel presente Governo da cui sperano sanzionata stabilmente la loro politica esistenza (m).

CAP. II.

(m) Cito un fatto il più recente. Ai 16. del passato Luglio due Fregate e due Lancioni Inglesi tentarono uno sbarco nella nostra rada di S. Vito, dopo le prime pruove alla foce del Sangro. Al primo avviso 400. giovani Lancianesi chiesero l'armi, e l'onore di batterli uniti al 6. Reggimento de' Cacciatori a cavallo qui di guarnigione, per dividere la gloria e'l pericolo. Il bravo Colonnello Mr. Laffon che li avea veduti oppressi ed avviliti un anno addietro, pianse di tenerezza, nè potè trattenerli, che colla promessa di chiamarli appena si fosse accertato dello sbarco. Egli andò a S. Vito con cento de' suoi figli d'arme, ma i nostri giovani impazienti di più attenderlo s'incamminavano già a quella volta mentre egli tornava, poichè lo sbarco non ebbe luogo.

C A P. II.

AMMINISTRAZIONE DE' COMUNI.

LE Università del Regno sono le parti che compongono questo tutto, del quale invano potrà sperarsi il ben essere se quelle sono mal regolate. Le membra del corpo sia per natura mal conformate, sia per accidental morbo offese impediranno sempre la di lui salute. Lo stesso è de' Comuni rapporto al Regno. Ma disgraziatamente le di loro lagnanze o non giungono nella Capitale, o sono soffocate dagli ostacoli che incontrano. La sproporzionata popolazione della nostra Napoli, il numeroso concorso de' forestieri, il lusso de' primi feudatarj che vi risiedono, il brio della Corte, lo strepito de' Tribunali, unito tutto all'invidiabile sua situazione mostra una felicità apparente che inganna, perchè è il prodotto della rovina delle Provincie, che le sono sacrificate.

Eppure potrebbe con più di solidità rendersi pregevole e caro il di lei soggiorno, se le Pro-

vin.

vincie fossero ben regolate , o che val lo stesso , se vi fosse una retta amministrazione de' Comuni . Ma se in tutti i mali civili ed economici che affliggono il Regno si rileva costantemente il vizio di un mal regolato sistema , o la sua totale mancanza , congiunta a quella dell' esecutore , maggiormente ciò apparisce nell' amministrazione delle Università . Manca in essa assolutamente il sistema per la perfetta di loro economia , o se vi è in qualche ramo , è così mal regolato che ha bisogno di pronta riforma . Ma quel ch' è più , mancano in generale a quei che se ne incaricano le buone qualità che vi si richieggono e per difetto di buona pubblica educazione , e per l' eccedente egoismo , vizio predominante della nazione , e per l' impunità ne' delitti di questo genere .

Di tali difetti m' incarico di parlarvi , o Signore , limitandomi sempre alla mia Provincia , coll' analisi de' quali voi conoscerete il bisogno di prontamente ripararvi :

1. Colla giusta ripartizione de' pesi ;
2. Colla necessaria abolizione degli abusi .

SE:

S E Z I O N E I.

Ripartizione de' pesi.

CHe il tributo si debba da' Comuni per li pesi dello Stato non v' ha chi possa dubitarne . Si è solo posto ad esame il sito dove alloggarlo ; e la giusta maniera di compartirlo ; mentre non per la sua qualità , nè per la quantità , quanto pel male allogamento , e più per la cattiva ripartizione fattane , si rende insopportabile .

Or io non entrò qui nella disamina della troppo famosa quistione non ancora decisa tra gli economisti sul bisogno dell' unica imposizione territoriale , giacchè mi trovo detto nelle riflessioni fatte nella Memoria presentata al passato Governo sul piano relativo ai tributi ; quanto conveniva per rapporto al nostro Regno , esaminando così il sentimento dell' immortale Cavalier Filangieri , come quello del benemerito Marchese Palmieri . Suppongo dunque presentemente , che sia presso al suo termine il lavoro delle Finanze su questo importante ramo d' amministrazione ,

ne

nel quale più che in ogni altro osservasi un caos inestricabile di tasse, capitazioni, catasti, dazj su i fondi, dazj su i prodotti, dazj su i generi, dazj sulle manifatture, dazj sulle braccia, dazj allorchè s' immette, dazj allorchè si estraee, dazj allorchè si trasporta da un luogo all' altro, foraggi, sussidj, dritto de' passi, ed altre infinite bocche di quest' idra spaventevole che chiamasi contribuzione. Imprendo solo a dimostrare, che siccome la giusta ripartigione de' tributi dee seguire la ragion diretta della possibilità a soddisfarli, così non può reggere affatto l'attuale sistema del ripartimento su i fuochi senza una manifesta ingiustizia.

Gioverà rjandar colla storia all' origine di questo metodo, per dimostrare l' abuso che se n' è fatto.

ARA

A R T I C O L O I.

Compendio della storia de' tributi nel Regno di Napoli.

IL genio grande e benefico dell' Imperator Federico II. non potè soffrire che le rendite della corona consistessero in que' tanti aggravj della popolazione conosciuti sotto il governo de' Principi Normanni col nome di passi, forestaggi, plateatici, proventi di pane, zecca di pesi e misure, ed altri, compresi dalla general nomenclatura di *dogana*, i quali obbligavano i Maestri Camerarj, i Segretarj, i Bajuli, i Questori ec. a vessare perpetuamente il popolo, e soffogare l' industria nazionale. Quindi convocò un general parlamento nel Castello di S. Salvatore a mare, oggi detto dell' Uovo, in cui uniti i Comizj degli ordini tutti dello Stato propose con eloquente discorso lo stabilimento di una certa determinata somma per sovvenire ai bisogni del Principe, e per conservare la pace e tranquillità del Regno, da ripartirsi tra la nobiltà ed il popolo a propor-
zio-

zione delle rispettive forze , e coll'abolizione di tutte le dogane . Parve questa proposta molto onesta , e ragionevole al popolo , il quale ciò non ostante supplicò l'Imperatore a concedergli otto giorni di tempo per ben consigliarsi, e scorsi questi , con nuovo parlamento venne conchiuso che le Reali rendite si dovessero esigere *per æs & libram juxta cujuslibet valorem* . Si fece infatti la *colletta* d'una somma creduta sufficiente pel mantenimento del Reame , chiamata così perchè si raccoglieva per mezzo de' Comuni dai rispettivi possessori de' beni ; ma non bastandone una se ne accrebbe il numero fino a sei in ogni anno , e queste collette furono chiamate *pagamenti fiscali ordinarij* (n) . Così continuossi nel Regno di Carlo I. d'Angiò , cioè dal 1265 . , giusta l'avvertimento del Reggente Moles , e fu durevole fino all'estinzione della linea degli Angioini .

Necessariamente un tal ripartimento dovette dispiacere ai potenti magnati e baroni del Regno , i quali non soliti a pagare le antiche dogane ,

(n) Fabio Giordano nella sua cronica , e Scipione Mazzella in descriptione Regni Neapolitani.

gane , lo erano con tale nuova disposizione delle collette . Quindi allorchè successe nel Regno la dinastia degli Aragonesi , ed Alfonso ne acquistò il pacifico possesso , nel general parlamento convocato nel 1442. i baroni del Regno gli proposero l'abolimento di ogni colletta tanto ordinaria , che straordinaria , offerendogli il tributo di carlini dieci a fuoco in ogni anno . Ma acciocchè i Comuni non si fossero inaspriti da questo disegual pagamento , che rendeva nel peso eguale il povero al ricco , aggiunsero due espresse condizioni ; la prima di darsi a ciascun fuoco ne' luoghi soliti un tomolo di sale , cioè nelle Provincie di Terra di Lavoro e Principato citra sale rosso , e nelle altre quel sale , ch' eran use a prendere ; la seconda di non doverli detti tributi fiscali impiegare in altra , che per la tranquillità dello Stato , e per la difesa del Regno . Acconsentì quel Regnante alle umiliate suppliche , anzi rese *innumeras gratias illustribus , magnificis , & spectabilibus magnatibus , & Baronibus Regni* (Tom. 1. de Privil. e capit. di Napoli pag. 8. cap. 1.) .

Ma nel 1449. , richiedendo i pesi del Regno maggior soccorso , con nuovo general parlamento

te-

tenuto nella Torre del Greco si conchiuse che collo stesso obbligo di un tomolo di sale si accrescessero altri carlini cinque a fuoco, e due grana dippiù pel suo trasporto e misurazione, rinnovandosi l'abolizione di tutte le altre collette, eccetto quelle sole della coronazione, maritaggio, e riscatto della persona Reale, e la promessa di non doverli convertire questi tributi in altri usi, salvochè per lo sostegno e la difesa dello Stato; ma vi si aggiunse benanche, *per l'accrescimento della Monarchia.*

Senza prender conto della innovazione fatta da Ferdinando I. in un altro parlamento de' 7. Novembre 1482. la quale non durò più di tre anni, possiamo dire, che questo tributo fu continuato senz'alcun'altra mutazione fino a che Ferdinando il Cattolico prese il governo di questo Regno. Più; questi carlini cinque furon considerati come corrispondenti al tomolo del sale, che dalla Regia Corte somministravasi a ciascun fuoco, e si convenne espressamente, che non si dovesse in questo genere far nuova imposizione; e che non si astringessero al pagamento di carlini cinque i vassalli ogni volta che alla consegna del sale si fosse venuto a mancare, come si ha dal

dal Cap. 26. delle grazie concesse dal suddetto Ferdinando il Cattolico. Anzi si aggiunse in appresso che potessero senz'esser accagionati di colpa resistere agli esattori, quante volte il sale ricevuto non avessero; secondo espressamente trovavasi registrato nel Cap. 6. del parlamento generale tenuto nel 1536. essendo nostro Re l'Imperator Carlo V.

Ma invano i poveri Comuni si cautelavano con tante riserve. Non conobbero il laccio teso loro dai magnati, se non quando non furono più ammessi ne' parlamenti, e seguì sempre ad accrescersi l'imposta focolaria secondo i bisogni o veri o finti dello Stato, senza più ricercarsi il di loro consenso. Poco importava alle Piazze della Capitale ed ai Baroni del Regno, che soltanto componevano i parlamenti, accrescere i carichi su de' fuochi, mentre erano essi esenti da tal numerazione. Anzi per ogni donativo domandavano delle grazie, e li vediamo tassati appena in $\frac{1}{4}$, o in $\frac{1}{5}$, mentre ne pagavano $\frac{1}{4}$ o $\frac{2}{5}$ gli oppressi Comuni, su' quali gravitavano ancora tutti gli altri pesi continuamente aumentati (o).

e	Pure
(o) Il primo stabile accrescimento (prescindendo)	

Pure in mezzo alla loro folla erano i poveri sollevati dal beneficio del tomolo di sale, che avevano per ogni fuoco. Ma nel 1606. si tolse ancora questo sussidio in un general parlamento, dove le Comunità non furono intese, e si vide-

ro

dendo dagli altri che vi furono prima per donativi) seguì nel 1542. allora quando il Vicerè D. Pietro di Toledo impose grana tre il mese a fuoco aumentate poi nel 1544. d'un altro grande pel pagamento della fanteria spagnola, che allora ritrovavasi nella Capitale e nel Regno di guarnigione. Lo stesso Vicerè nel 1550. li gravò di altre grana sette e mezzo l'anno per l'estirpazione dei ladri, e custodia delle strade, quando che la difesa del Regno era stata compresa, e convenuta nella prima imposizione di ducati 1: 50.

Nel 1555. dal Vicerè D. Berardino di Mendoza si levarono altre grana 45. a fuoco per l'alloggiamento delle genti d'arme, e cavalleria, lo che poi fu ridotto nel 1559. dal Marriguez a grana 36., e diminuito per la nuova denumerazione de' fuochi in seguito a grana 17.

Nell'anno istesso dal Duca di Alcalà s'imposero altre grana tre a fuoco per risarcimento, e fabbrica delle strade e ponti del Regno.

Nel 1566., e 67. per impedirsi una nuova numerazione de' fuochi si ebbe a fare un donativo di 1200000. ducati da pagarsi in due anni, due terzi dalle Università, ed un terzo dai Baroni. Nel governo del Cardinal Granvela ripartita questa rata delle Università per ciascun fuoco si vide corrispondere alla ragione di grana

ro i Regnicoli mangiar le vivande senza sale; perchè non avvezzi a comprarlo, e perchè a troppo caro prezzo cominciò a venderfi dalla Corte. Fu questo sale ceduto in cambio di un donativo di 1200000. ducati che si richiese, a condizione espressa che non avesse potuto venderfi a maggior ragione di carlini otto il tomolo (p).

Ma non perciò le Università si liberarono da nuovi aumenti sull'imposizione focolaria. Di tratto in tratto si facevano sorgere nuovi speciosi motivi per estenderne i limiti farei per dire quasi

c 2

all'

na 91. in ogni anno, che poi si fecero continuare.

Un'altra imposizione fu per la fabbrica delle torri, che ripartita ascese a grana $2\frac{1}{2}$. a fuoco per quelle terre, ch'eran vicine 12. miglia al mare, e per metà alle altre mediterranee. Ma portando dette torri un nuovo peso per la di loro custodia, furono imposte grana $7\frac{1}{2}$ per le terre maremmane, e la metà per le mediterranee.

Nel 1605. il Conte di Benavente tassò altre grana 33. l'anno per ogni fuoco nelle Provincie di Terra di Lavoro, Contado di Molise, e Principato Citeriore, ed Ulteriore per dar esito alle acque de' Lagni che allagavano i vicini terreni, ne impedivano la cultura, e corrompevano l'aria. Sarebbe stato il meno doloroso se avesse avuto il suo effetto; ma non si andava in traccia, che di un pretesto per legittimare un'imposta.

(p) E' notato al tomo 2. de' capitoli, e grazie, fol. 72.

all' infinito . Un passaggio di truppe ; il fornirle de' necessarj utensilj , un pericolo di guerra , una vendita di giuridizioni , e più spesso la minaccia imponente d' una seconda numerazione di fuochi , somministravano sufficienti ragioni onde accumulare su di essi ora della grana , ora de' carlini al mese ed all' anno , che nel totale formano una somma ben aggravante (q) .

Ep-

(q) Io particolarizzo brevemente quanto dico qui in generale . Agli amatori del dettaglio .

Dal Conte di Benevente nel primo di Settembre del 1607. col pretesto di sollevare le Università dal peso dell' alloggio delle truppe , e dal passaggio della fanteria spagnola s' imposero grana 31. l' anno per ogni fuoco .

Dippiù nel 1609. i fuochi furono caricati di grana 25. dall' istesso Conte per la cessione de' diritti della Zecca alle Università , e nel 1610. di altre grana 12. a fuoco per la Portolania dal Conte di Lemos .

Nel mese di Dicembre dell' anno 1611. governando ancora questo Vicerè , si pose in campo una nuova numerazione , onde il Regno in mezzo alle tante angustie in cui rattrovavasi , tirando sangue dal sasso , per impedirla offrì la somma di ducati 300000. da pagarsi nello spazio di quattro anni . Finì il tempo prescritto , si pagarono i ducati 300000. , ma non si estinse il bisogno del Fisco , e ne fu rinnovata l' esazione per un altro quadriennio in forza di un parlamento tenuto in tempo del Conte Ossuna .

Un

Eppure nè anche di tutto questo era contenuta la viceregnale potenza , che fu la rovina del nostro Regno . Non ostante l' espresso patto dell' abolimento delle dogane , si cumularono tante

e 3

ga-

Un altro aumento di grana 8 $\frac{2}{3}$ a fuoco si fece , e una deduzione di fuochi su quelle Università alle quali mancava il vero numero di essi .

Due carlini a fuoco furono messi dal Duca d' Alba per la guerra , e nel parlamento d' gli 8. Agosto 1629. il donativo di 1,200,000 ducati fu ripartito due terzi sulle Università , vale a dire su i fuochi , ed un terzo su i Baroni .

D' altre grana cinque al mese , ed un grano per gli utensilj , fu caricato ciascun fuoco per supplire alla cavalleria , che portassi in Castello a mare di Stabbia ad impedire lo sbarco dei Francesi . Anche per l' aumento delle sguatre di campagna s' imposero alcuni cavalli a fuoco al mese , lo che rimase parimenti perpetuo .

Tutte però le dette straordinarie imposte furono dal Duca di Medina ridotte in un donativo di undeci milioni da pagarsi in sette anni a contare dal 1643. in avanti . La deplorabile condizione del Regno non permise che ne' primi tre anni si riscuotesse neppure la metà della somma ripartita a ducati 1571451 l' anno . E sebbene pendente tal donativo dovevano cessare gli altri carichi straordinarj , (restando gli ordinarj , o sieno i fiscali) pure seguì il soccorso delle grana 48. per la fanteria , e quello de' tre tornesi per

gabelle ; ad altre simili indirette imposte fin sulle frutta , che non potendo più soffrirsi dal popolo napoletano , scoppiò nel Gennaro del 1648. la rivoluzione di Masaniello . A calmare le cose nel mese di Marzo del detto anno venne al supremo comando del Regno D. Giovanni d' Austria con amplissima plenipotenza del Monarca delle Spagne Filippo IV. suo genitore , e nel dì 12. Aprile dello stesso anno si promulgò la celebre prammatica , colla quale fu stabilito , che tutte le imposizioni e gabelle poste sulle cose commestibili dovessero togliersi , egualmente che i nuovi dazj sulla

per la milizia del battaglione . Così tutto ne' tributi era disordine , incongruenza , dispotismo viceregnale .

Il loro quadro dettagliato ch' io presento in questa e nella nota antecedente fino al 1643. s' allontana in molti punti da quello che ne traccia il bibliotecario del Consiglio Aulico ; ma s' è già riconosciuto che 'l suo ragguaglio pecca d' inesattezza anzichè no . Io nulla ho asserito che non abbia letto prima e riscontrato , particolarmente negli atti della causa agitata nel 1754. per la transazione del peso focolare col Regio Fisco . E' celebre l' allegazione che vi compose il signor Carnevale , cui si dee tanto più fede quanto che parlava innanzi al tribunale della Regia Camera , e perciò non poco me ne sono giovato .

sulla dogana dopo il 1625. , senza che per l' avvenire potessero nuovamente imporsi . Il prezzo de' sali restò fissato alla ragione di carlini dieci il tomolo ; rimasero fermi i dritti proibitivi , come la più antica dote del Regno ; si determinò che le Comunità pagassero le funzioni fiscali alla ragione di carlini 42. per ciascun fuoco , essendo state assicurate *di non dover soggiacere in appresso a qual si fosse altro peso ordinario, o straordinario* ; si prescrisse inoltre , che per risarcire il danno a coloro che possedevano partite sulle gabelle ed arrendamenti estinti , restar dovessero quelli sulle carte da giuocare , il vertigale per l' estrazione dell' olio dal Regno , e tutte le altre imposizioni ed arrendamenti non concernenti la grascia ; finalmente si concluse , che tutti quelli non estinti fossero a disposizione dei ministri destinati dal Re , e di quattro deputati , due della nobiltà , e due del popolo , per dar l' indennizzamento a coloro , che avevan perduti i capitali sulle gabelle . Tanto ricavasi dalla prammatica 5. *de abolitionibus* . Tutte queste risoluzioni furono munite coll' espresso assenso del Re Filippo IV.

In seguela di detta legge la Giunta de' ministri,

nistri ; e deputati della nobiltà e del popolo essendosi cominciata ad unire, il primo punto posto in esame fu quello delle funzioni fiscali che dalle Università pagavansi a ragione di carlini 42. a fuoco. Questa contribuzione era tutta alienata per modo che non rimaneano alla Regia Corte nemmeno i carlini 15. a fuoco imposti dal Re Alfonso, che duravano fino al 1507. con immutabile osservanza, e che dovean servire per la difesa, e conservazione del Regno, e per dote della cassa militare. Perciò furon d'avviso quevalentuomini, a' 26. Agosto di detto anno 1648., che su i carlini 42. a fuoco di già alienati in maggior somma, si doveffero dagli assegnatarj napolitani i quali avevan comprate le partite senza l'aggio conseguire carlini 10., da coloro che comprate le avevano coll'aggio carlini 14., e da tutti gli altri regnicoli e forestieri carlini 21. Così in tutte le Comunità restarono situate le funzioni fiscali; che anzi essendosi creduto in seguito espediente necessario l'imporre nuovamente per metà le abolite gabelle, si stabilì un fondo dell'annuo prodotto di centomila ducati per impiegarsi nella ricompra delle suddette funzioni fiscali anno per anno, acciò questa intera somma

re-

restasse a beneficio della Regia Corte, e per dote del Regno; come dalle prammatiche 21., e 22. *de Vectigalibus* pubblicate dal Conte di Villamedina a' 24. Ottobre 1649.

Or questo peso focolare aveva cominciato a prendere qualche forma regolare nel 1642. colla prammatica del Duca di Medina de' 2. Marzo detto anno, ch'è la XIII. sotto il *tit. de Admin. Univ.* Con la medesima si prese l'espediente di farsi i *catastri*, o gli estimi de' beni in tutte le città e terre del Regno, acciocchè il peso si ripartisse a proporzione delle possidenze, non dovendosi caricare il bracciale non possidente più di duc. 1. 50. l'anno, e il contadino più del doppio. Ma non potè eseguirsi per le molte opposizioni de' prepotenti, o almeno se ne vide il poco frutto per le tante esenzioni de' beni chiericali, feudali, e demaniali, per cui nuovamente fu dato alle Università il dritto d'imporre tasse, e gabelle pel pagamento di questo peso focolare (r) colle due prammatiche de' 31. Agosto 1648., e de' 5. Giugno 1649. sotto lo stesso titolo.

In-

(r) Per compire il quadro degli aumenti del medesimo bisogna aggiungere, che furono levate al-

Intanto si era seguitato ad esigere dal Fisco secondo la numerazione del 1595., non ostante le altre seguite nel 1631. e 1641.. Restò nel 1648. tassato il Regno in fuochi 495125. Tutto dunque

lo

altre grana 72. all' anno nel 1654. dal Vicerè Conte di Castrillo pel mantenimento della cavalleria spagnola in custodia delle marine ; alcuni cavalli al mese per l' accrescimento delle squadre contro i banditi nel 1656. , lo che non fu nè generale nè uguale in tutte le Provincie ; nel 1743. grana 57. annue per la situazione de' reggimenti provinciali ; altra imposizione si mise sola ai paesi marittimi pel mantenimento delle torri nel 1751. ; quindi altri carlini due vi furono per la tassa delle strade , e carlini cinque per l' abolizione dell' arrendamento sul tabacco. Così ogni fuoco della nostra Provincia veniva a pagare in ogni anno ducati 6. 31., e il totale del suo tributo focolare è il seguente , come dal signor Galanti :

Tassata in 21074 $\frac{1}{2}$ fuochi paga

Per li ducati 4. 20. a fuoco	—	83409.	32
Per le grana 72. di Castrillo	—	15173.	27
Per le grana 57. del 1743.	—	12012.	18
Per l' aumento delle squadre	—	2528.	88
Per le grana 50. del tabacco	—	10910.	32
Per le grana 20. delle strade	—	4223.	60
Per le torri marittime	—	342.	

Totale — 128599. 57

lo strabocchevole peso cadeva sulla popolazione , e non sugli averi . Si pagava più se più sudditi si eran dati al Sovrano , e bisognava desiderare la mancanza de' fuochi per aver minorazione di tributo . Ma la natura si vendicò di questo barbaro oltraggio , e colle continue carestie , e colla pestilenza , che dal Maggio del 1656. afflisse il Regno per due anni colla perdita di più di 400000 abitanti . In modo che nella numerazione de' fuochi fatta nel 1669. il Regno tutto composto delle presenti 12. Provincie fu liquidato in fuochi 394721. $\frac{2}{3}$, cioè 100404. fuochi di meno .

Presentemente stiamo coll' ultima numerazione fatta dal governo alemanno , non avendo voluto il Re Cattolico toccar questo vespajo , e credendo di non poter rimedio alcuno apportare al male già fatto , s' è contentato di non accrescerlo a danno della popolazione .

Ma che n' è avvenuto ? Tante città prima floride , e numerate con molti fuochi , ridotte a minor numero , soffrono lo stesso tributo ; e tanti paesi , che prima erano borghi e villaggi numerati con pochi fuochi , ora aumentati del decuplo , non hanno che l' antico peso . Quindi dura di soverchio è la condizione delle prime , ove

per

per sovvenirli ai pesi fiscali non basta nè il caricare della trigesima la rendita catastale, nè l'introdurre tante gabelle, e dritti proibitivi; laddove ne' secondi una superflua abbondanza di terre demaniali produce il disordine e la rapina, non che l'abbandono dell'agricoltura e delle arti.

„ Un'eguaglianza di fortune non è necessaria al Governo, non utile al ben essere, non facile a conseguirsi; ma l'uguaglianza de' pesi in eguali forze, e proporzionata ad esse è richiesta dalla giustizia. I sudditi d'uno stesso Principe debbon godere gli stessi vantaggi. Questo è un assioma.

Quale sarà dunque la norma per regolare quest'uguaglianza? Quella del numero de' fuochi è ingiusta; dacchè si dirige sull'uomo, ed è perniciofa, perchè attenta alla popolazione. Io vi ripeterò, o Signore, quella che molti politici avveduti hanno escogitata prima di me, ma quella che io considero la più confacente all'organizzazione economica della mia Provincia, quantunque non abbia il merito sovente effimero della novità.

AR

A R T I C O L O II.

*Dei mezzi onde serbare l'eguaglianza nel
compartire i tributi.*

LA terra, o Signore, questa madre comune; questa sorgente di ricchezze, parmi la sola e sicura norma di siffatta ripartigione. Pagare proporzionatamente al terreno situato nel proprio distretto, ecco la teoria che dee ridursi alla pratica. Dividete il peso sulle terre, e vi troverete l'uguaglianza. Allora il tributo si paga con piacere, perchè si paga da chi possiede, ed a proporzione di quel che possiede.

Non è molto difficile ad eseguirsi una tale operazione. Già è a notizia del Governo il quantitativo de' rispettivi terreni, giusta le mappe formate fin dal 1783. (s), mappe che quantunque non

(s) Una delle più lodevoli cure del supremo Consiglio delle Finanze istituito nel 1782. in luogo dell'insufficiente Segreteria d'Azienda, fu quella d'avere senza spesa, senza imbarazzo, senza

non ridondino della maggiore esattezza, ne han tuttavia quanta può esser sufficiente ad un provvisorio.

contrasto, sebbene senza misura, e senza specificazioni individuali il quantitativo delle nostre terre colle rispettive classificazioni di laicali, ecclesiastiche, demaniali, e feudali, e colla distinzione di fruttifere, sterili, piane o montuose, paludose, boschive ec. Io che ne conservo le istruzioni stampate rimesse a ciascun Comune mi fo un pregio di qui inserirle, perchè temo che le disgrazie sofferte da pubblici archivj nelle passate vicende non abbian disperso quest'unico lampo che apparve anche tra le tenebre della nostra amministrazione.

Istruzioni per ciascuna Università del Regno = Le produzioni della terra, che formano il bene reale dell'umanità, ed il più solido fondamento dello Stato, han reso l'oggetto più degno delle politiche speculazioni tutto ciò, che conduce al miglioramento dell'agricoltura. Per ottenerli un tale fine conviene, che si abbia una esatta cognizione de' terreni, che vogliansi migliorare, o porre in valore. Quindi il Re N. S., le cui provide, e paterne cure sono dirette a far sì, che i suoi popoli, mercè l'agricoltura, siano condotti a quel grado di opulenza, alla quale vengono invitati da' naturali vantaggi della loro situazione locale, vuole, e comanda per il maggior bene de' suoi amatissimi vassalli

I. Che i Governatori locali di ciascun Paese tanto Demaniale, che Baronale in unione degli Am-

ministratori, e del Cancelliere dell'Università, e di sei de' migliori più anziani, ed esperti Cittadini, scelti dal pubblico Parlamento, nel termine di due mesi formino, e rimettano nel Supremo Consiglio delle Finanze un Piano, o sia Mappa, in cui descrivano primieramente la situazione del Paese, se sia montuosa, o piana, se abbia acque sorgive, o correnti, ovvero se faccia uso di piovana, e qual sia la sua distanza dal mare.

II. Che descrivano il totale dell'estensione del territorio, che appartiene alla popolazione, computandolo per moggia, o siano tumolate; e quindi appresso distinguano quale quantità sia addetta ad uso di semina, quella, che venga occupata da vigne, quella, che sia destinata ad oliveti, o ad altri fruttiferi, o giardini.

Che dinotino quanta sia la porzione, che rimanga per pascoli, distinguendo i piani da' montuosi. Qual parte sia boscosa, e se questa sia piana, o montuosa: la quantità de' terreni paludosi, o sommersi dalle acque; e quelli, che sono tutti affatto inutili all'agricoltura, e alla pastura. E conchiudano finalmente tale descrizione, con dare la quantità de' terreni fruttiferi, e di quelli, che sono infruttiferi, soggiungendo quelle riflessioni, che crederanno proprie di umiliare al Real Trono, conducenti al miglioramento locale della loro agricoltura.

III. Notate le rapportate diverse qualità del ter-

vato o migliorato, e la metà, oppure il terzo per lo boscolo, o addetto a prato, e pascolo. Il settimo

di	Tomoli	24000
Cioè de' terreni fruttiferi	T. 22470	
Degli infruttiferi consistenti		
In piano-boscosi	T. 900	
In boscosi montuosi	430	
In quelli affatto inutili all'agricoltura, e pascura	T. 200	
	T. 1530	

	Totale	T. 24000
E fatta la specificazione de' possidenti rilevossi che ne godevano		
I laici	T. 14976	
I corpi ecclesiastici		
secolari	T. 2650	
Gli ordini religiosi	T. 3934	
I monti, e luoghi pii	T. 2440	
	T. 8024	

	Totale	T. 24000
Se vogliamo aggiungerli il territorio feudale compreso nel suo distretto senza godimento di alcun dritto di pascolo, o di semina in	T. 15000	
Ed il demaniale dell'Università consistente nel piano della Fiera in	T. 20	
Avremo per totale	T. 26520	
	Una	

timo su questa rendita (s) ripiana non solo il prodotto delle funzioni fiscali, e delle imposte sulle strade e tabacco, che pure gravano su i Comuni, ma servirebbe ancora al compenso della troppo giusta, troppo necessaria, e già cominciata minorazione de' dritti sul sale. Per questo sale la cui imposta focolaria, ad onta di tante regie promesse, fu di tratto in tratto aumentata fino a ducati 3:03 il tomolo, ed ultimamente per disgustare i popoli contro i Francesi a ducati 5:76.

f 2 il

Una tale operazione venne eseguita in meno di quattro mesi tra noi, e credo che l'istesso fosse in tutto il Regno. Non fu veramente esatta, e gli stessi ordini non imponevano che una economica descrizione senza misura, e senza rivelare; pure tanto sarebbe bastato per situare il tributo rispettivamente a carico de' Comuni. Ma la voce de' potenti fece abortir tutto, e la mutazione seguita nell'alto ministero se dimenticarne ancora l'idea.

(s) Il vero vettigale era l'ottava parte del prezzo della conduzione che si deve al Fisco (L. univers. L. a legatis, & L. ex praestatione C. de vectigalibus) introdotto da Caligola secondo Svetonio. Ma io credo che non possa essere sufficiente al compenso de' festi indicati. Credo pure che quando abolite fossero tutte le imposizioni indirette potrebbero le terre sostenerne la quinta parte.

il tomolo composto di sole rotola 48. (1); per questo sale di cui la pubblica voce ha augurato l'abbassamento fin dall'istante che vide il Sebeto il raro spettacolo d'un pacifico conquistatore nella

vo-

(1) Ecco la mappa dell'aumento del sale.

Nel 1607. nel generale parlamento fu convenuto venderli il tomolo a gr. —	80
Nel 1635. furono aggiunte gr. —	20
Nel 1637. altrettanto —	20
Vi fu l'aumento di —	40
E quindi di altre —	60

Rimase per 2: 20

Ma nell'anno 1648. si moderò il prezzo a supplica del popolo Napoletano a carlini otto, indi crebbe a dieci, e nel 1649. restò fisso alla Reale di — 1: 20

Nel 1689. da' consegnatarj di Napoli per la rifazione della moneta si aggiunsero — 37 $\frac{1}{2}$

Nel 1713. per rifazione della casa fu altre — 82 $\frac{1}{2}$

Nel 1733. , e 1738. per donativi — 15

Nel 1780. pel tabacco — 48

Quindi restò fisso il tomolo a — 3: 03

Finalmente nel 1803. — 2: 73

Totale 5: 76

vostra persona, e che voi, o Sire, avete in parte accordato con tutto il bisogno in che si trova il regio erario, potrei molto dirvi se prima di me il lodato Palmieri, non avesse in un ben dettagliato discorso dimostrato ad evidenza la necessità di sminuirne il prezzo anche meno della reale, così pel vantaggio de' popoli come per quello del Fisco (u). Ma che direbbe egli se potesse

f 3

tesse

(u) Questo zelante filosofo dopo d'aver dimostrato che il dazio sul sale sia un male generalmente conosciuto, che si dovrebbe togliere se si potesse, passa a sciogliere il seguente problema: Abolendo il dritto proibitivo del dazio sul sale, conservare certo e sicuro il presente attuale profitto: Ei lo risolve così: Fattofi il calcolo di questo frutto se ne ripartiscano i due terzi sulle Università a proporzione del popolo, e l'altro terzo si ricavi dal guadagno del Fisco nella vendita del sale da fissarsi inalterabilmente a carlini dieci il cantajo ne' fondaci, e di carlini sei nelle saline anche per li forestieri colla libertà ad ognuno di venderlo, e comprarlo ne' rispettivi luoghi come qualunque altra derrata. Questo peso ripartito a proporzione dell'effettiva popolazione sia poi caricato agl'individui secondo il catasto, comprendendosi ancora que' fondi, che oggi ne sono esenti, come gli ecclesiastici, ed i feudali, ed ecco tutto accomodato. Però si potrebbe opporre, che considerando egli il sale non solo come gene-

re

teffe sapere che dopo l' energico suo discorso si son trovati de' Ministri i quali han potuto con-

fi.

re di consumo, per cui tutti i consumatori sono eguali, ma più veramente come imposizione, nella quale il povero differisce dal ricco, non può ripartirsi proporzionalmente alla popolazione senza ledersi la giustizia e la ragione. In effetti se una città avrà nel suo catasto pochi ritagli di terra pagherà al centuplo più questa imposizione di un' altra scarsa di gente, benchè abbia cento volte più di terreno. Ma se il tributo dee ripartirsi su i fondi, perchè non proporzionarli ad essi fin dal principio? perchè continuare questo aggravio a quelli che han dati più sudditi allo Stato? Deciso il Palmieri ad opporsi sempre ad ogni idea d'imposta territoriale non ha potuto adesso trovar altro giusto equilibrio di forze che sulle terre; ma è ingiusto il pretendere che alcune sieno più gravate delle altre. Dove vi è più popolazione è vero che esse fruttificano più, ma è vero pure che vi sono maggiori bisogni. Per aggravarle meno potrebbesi fare un altro calcolo.

Lo smaltimento de' sali del Fisco non ha prodotto altro frutto annuale scevro dalle spese delle saline, del trasporto, e della vendita, che sotto ai 900000. ducati: fissi dunque tale somma da ripianarsi. Non v' ha dubbio che il consumo di questo genere quando fosse ridotto a grana 50. il tomolo come vuole il Palmieri, sarà quadruplicato mentre vi si comprenderà quello risultante dal controbando non più sufficiente, e l' altro che s' im-

pie-

figliare un aumento su questo ramo funesto in cui a proporzion della copia de' frutti, crescono i de-

f 4

lit-

piegherebbe per la maggior industria delle carni, e pesci salati. Se dunque il Fisco consuma de' calcoli fatti soli 90000 tomoli, è sicuro di smaltirne così il quadruplo, vale a dire 3600000. Pure si calcoli solo per due milioni. Il sale immesso dal Fisco ne' fondaci di mare, compresevi tutte le spese che mai occorrono, importa, giusta il ragguaglio del Palmieri, carlini quattro il cantajo. Vendendolo a dirci vi è un guadagno di carlini sei; e per li due milioni di consumo, il prodotto di 1,200,000. ducati, cioè il quarto di più di quello anteriore all' ingiusto aumento del 1803. Non vi sarebbero è vero i fondaci mediterranei, perchè in essi il sale immesso dal Fisco importa, grana 64. $\frac{2}{5}$. il cantajo, ma questi non sono per lo più che pochi passi lontani dai fondaci di mare per cui nulla giovano alle popolazioni. La spesa della vendita si ripartirebbe sul consumo caricandosi poche grana di più sul cantajo, se mai questa non vi venisse compresa.

Il calcolo che fa il sig. Galanti è più sbrigativo, ma inesatto. Fissa egli per la nostra popolazione di 1800000. persone il consumo annuo del sale, giusta il ragguaglio di Mr. Necker di libbre 18. a testa di ogni sesso, e di ogni età, a tomoli 900000.; riducendolo al prezzo di carlini 20. il tomolo, ottiene il prodotto di 1,800,000. ducati, quandochè il Fisco consumando 460000. tomoli non aveva che il pieno di

litti, la desolazione, e tutti que' mali da lui cen-
nati?

Io

di 1300000. e conchiude che così cesserebbe il con-
trobandando, almeno in grandissima parte, e si ovreb-
be un profitto di 500000. annui ducati. Ma ol-
tre che questo consumo di 900000. tomoli parmi
alterato secondo l'ipotesi di Necker, nel detto cal-
colo non si sono computate le spese del Fisco, nè
il consumo pel commercio e per la pastorizia.
E' poi da desiderarsi e da ottenersi che il controbandando
cessi in tutto, e non in parte. Questo può solo av-
venire colla riduzione del Palmieri; mentre se si
vende nelle saline a meno di un carlino il tomolo,
calcolandosi altri due carlini pel porto, nella
posizione del Signor Galanti, un controbandiere
potrebbe venderlo anche alla metà del prezzo fi-
scale, cioè a 10. carlini il tomolo, perchè gli re-
sterebbero sette carlini di guadagno bastevoli per
ispiargerlo ad affrontare i gravi pericoli che lo
minacciano. Ma un lucro di poche grana lo ratter-
rebbe a meno che non fosse tanto folle d'azzar-
dare la propria vita per un sì meschino guadagno.
Comunque siasi, è necessario continuarsi la
riforma di questo dazio. Il Governo in verità ha
dato un passo gigantesco rabbassandolo all' antec-
dente tipo di ducati 3. 30. al tomolo nel deficit
delle nostre finanze; ma questo è anche patente-
mente strabocchevole. D'altronde è conosciuta
abbastanza l'impossibilità di ritenerlo ad un pre-
zzo maggiore de' dieci carlini a tomolo, nè potran-
no sfuggire le benefiche conseguenze, che deri-
reb-

Io non so se il mio progetto riesca nel fatto
così aritmeticamente esatto, come l'immagino.
Gli arcani delle finanze sono stati impenetrabili
sinora all'occhio dell'economista; perciò non può
egli calcolare che per approssimazione. Certo è
sempre che una misura abbisogna, per ripartire
egualmente i pesi dello Stato, e che quella del-
la numerazione de' fuochi è ingiusta, abusiva,
contraria ad ogni buon Governo che debbe aver
per base l'aumento della popolazione, e il ri-
muovere ogni ostacolo che l'impedisca. Io
non ho trovato che la terra sola degna d'essere
questa misura, e basta dire che ho seguito l'idea
dell'immortal Filangieri per non meritare un
rim-

rebbero dalla sua riduzione alla metà, e l'addi più
che ne ridonderebbe alla nazione di tranquillità,
di felicità, e di ricchezze. La pastorizia, e la
pesca (così conchiude il suo discorso Palmieri)
non più impedita dall'eccessivo prezzo del sale
si avvanzeranno a gran passi al di loro stato più
florido. L'agricoltura riacquisterà tutti coloro,
che l'hanno abbandonata per li più seducenti me-
stieri di controbandiere, e di birro, o almeno
non sarà più abbandonata per l'avvenire, e per
dir tutto in una parola, cesserà il controbandando,
e con esso tutte le sue funeste conseguenze.

rimprovero; anzi mi son limitato a queste sole imposizioni denotate, mentre egli prova che tutte debbano rivolgersi sulla terra con una dimostrazione che tocca quasi l'evidenza.

Ma io non seguo il piano delle finanze, se non in ciò che ha rapporto all'amministrazione de' Comuni. Del resto per ridurre ad una forma regolare questo caos immenso non vi bisogna meno di un genio, attesi i materiali tutti alienati, e che bisognerebbe prima ricomprare. Lasciamo dunque le dogane esterne così mostruose per loro stesse, e per la forma di riscuoterle; lasciamo li jussi proibitivi, che si credono la più bella e ricca dote del Regno, tuttochè risentano l'oppressione della libertà; lasciamo ogni altro dazio, o nuovo, o antico che entri nella infinita classe delle imposizioni indirette, attendendo il felice momento che queste possano o abolirsi, o rettificarsi; ma per ora si badi alle povere Università del Regno, coll'equilibrare i pesi di ciascuna a proporzione della rispettiva possidenza, e non più a quella de' loro fuochi. Quest'opera felicemente cominciassi sotto il governo del Re Cattolico, colla formazione de' generali *catastri*. Ma quando in essi non ebbero
luo-

luogo nè gl'infiniti fondi demaniali delle Università, nè gl'immensi fondi feudali, non sembrò alla Camera della Sommaria espediente di far apparire la gravezza del tributo ripartito sulle sole terre comprese nel suddetto generale estimo, e per una mal intesa pietà si volle far continuare il disordine e l'ingiustizia, con proseguirsi l'imposizione sul numero de' fuochi. Anzi per conservare la metà di franchigia ai luoghi pii per li beni acquistati prima del Concordato, si convalidò il barbaro sistema della capitazione ristretta ai soli ignobili sotto il valore di carlini dieci, e si continuò a caricar le braccia de' sudditi per un dato numero di once, che si estesero puranco a certe specie d'animali, ed al negozio. Ecco lo stato, in cui sono quelle povere Università, che non posseggono fondi demaniali, o altri corpi di rendite come adempire ai pesi, per cui han dovuto rifugiare al catasto col carico sulle terre, teste, ed industrie, ed in supplemento ancora a certe date gabelle.

Non è più felice la condizione di que' luoghi dove il catasto è restato per forma, e si continua a soddisfare ai pesi colle sole gabelle, specialmente sulle cose le più necessarie alla vita. Qui
vi

vi il povero solo paga tutti i pesi dello Stato, ed un campagnuolo di numerosa famiglia è tassato più di un nobile, che ha le migliaja di rendita. La città di Chieti lo dimostra col fatto. Ivi sono indicibili le vessazioni de' gabelloti, le arbitrarie transazioni, i gemiti delle povere famiglie. I possidenti, e gli ecclesiastici sono al coperto d'ogni persecuzione; i primi perchè difesi dall'espressa specificazione che si fa negli obblighi de' gabelloti di non alterarsi le antiche transazioni; i secondi perchè esentati dalle gabelle per legge.

Dovrebbe almeno esser felice la condizione de' Comuni che sono scarichi di terreni demaniali, ma l'esperienza dimostra l'opposto. A riserva del solo beneficio di essere quei cittadini esentati dalle contribuzioni, e quasi estranei allo Stato, vi si vede la rovina dell'agricoltura, ed in conseguenza la miseria. Se si fosse esaminata la natura, e le conseguenze di questo stabilimento, avanzo della barbarie de' nostri padri, si sarebbe veduto, che istituiti i demanj a favore de' poveri e de' non possidenti, son essi che ne profittano meno, e non servono che al monopolio de' ricchi. Non mi affanno a dimostrar questa ve-

ri-

rità, essendovisi adempito dall'illustre Marchese Palmieri ne' suoi Pensieri Economici sull'articolo *Demanj*, dove risponde ancora alle difficoltà, che far si poteessero sulla progettata alienazione de' medesimi. Solo mi conviene soggiungere, che sebbene dopo il grido universale de' popoli, e le osservazioni de' dotti si fosse dal passato Governo ordinato nel 1792. la censuazione de' demanj suddetti, così comunali che feudali, e venissero formate dal tribunale della Sommaria le Istruzioni su tal proposito, che portano l'epoca de' 23. Febbraro del detto anno, pure non se n'è veduta l'esecuzione che in pochi luoghi. Le tante formole dalle quali doveva esser la medesima accompagnata, la dipendenza minutissima dal tribunale suddetto, che situato nella Capitale rendeva più difficile l'esame degli affari de' Comuni, ed i maneggi sempre attivi de' potenti, i quali si opponevano per privato interesse a tal ripartimento, velandosi sotto il nome de' poveri, hanno impedita la generale censuazione demaniale. Con essa di fatto i ricchi perderebbero quell'arbitrio di avvalersi de' fondi pubblici, come de' beni particolari; dappoichè togliendoli alla coltura fan-

va-

valere molto più i di loro poderi, che affittano a prezzi alteratissimi atteso il bisogno.

Per quanto però sia giusta questa censuazione, io non entro a tanto, e son contento, che senza offendere in minima parte il preteso diritto di proprietà de' Comuni, queste terre entrino al ripartimento generale de' pesi. Così se un Comune ricco di fondi, e scarso di fuochi pagherà più d' un altro ricco di fuochi, e scarso di fondi, non farà per altro motivo, che per quello di più possedere. E la giustizia di tal partizione non sacrificherà l' uomo a pagare, perchè ha una testa e due braccia, cosa che fa fremere l' umanità, ma a pagare, perchè possiede, ed a proporzione di quanto possiede. Si volle emendare anche dal passato Governo la barbara ripartizione su i fuochi colla nuova imposta decimale, ed espressamente si ordinò che questa ricadesse su i fondi, giusta i rispettivi catasti. Ma l' esecuzione fu diversa. Il primo ripartimento si fece secondo il numero de' fuochi collo stesso sbaglio successo sotto il Re Cattolico. Quindi riuscì gravoso in tutte le Comuni le più popolate, che sono generalmente le più scarfe ne' latifondi pubblici. Le Co-

mu-

mune ricche lo pagavano sempre sugli avanzi delle rendite, non ostante gli ordini e le significatorie in contrario. Si voleva l' avanzo del Fisco oltre il peso della decima su i fondi particolari; ma ciò non poteva mai succedere, perchè la decima non si era imposta alle Università in ragione del numero de' fondi. Così far dovevasi, e si sarebbe ottenuto l' intento. Altrimenti non si troveranno mai avanzi, ed il peso sarà ingiusto e sproporzionato, perchè ha di mira non le Comuni possidenti, ma le popolate.

Vi sono però de' pesi, che debbonfi singolarmente risentire dai particolari abitanti d' un luogo, perchè non sono per la difesa e mantenimento dello Stato, pel quale soltanto tutti egualmente siamo tenuti. Questi pesi sono i debiti istrumentarj contratti dai rispettivi Comuni, ed il mantenimento de' proprj magistrati, del medico, predicatore, capo della Chiesa che non abbia mena, come pure delle strade interne, fabbriche civiche, feste, e simili. Ingiusto sarebbe, che il possessore d' un fondo situato in altro distretto pagasse i debiti altrui, e provvedesse a quei comodi, ch' e' non gode. Incoerente è pure gravar di quest' altro peso i terreni situati nel distretto, mentre per regola

ge-

generale la tassa sulle terre non dee servire , che per li soli bisogni dello Stato . Altri mezzi dunque bisognano ai Comuni per queste spese pecuniarie .

Io penserei per li debiti istrumentarij procurarne l'abolizione in que' luoghi , che posseggono qualche fondo da vendere in estinzione di essi , e dove questi fondi mancano formarsi una cassa di ammortizzazione colla tassa su i fondi urbani , ossia case di affitto , la quale non dovrebbe oltrepassare la decima sul puro ritratto da computarsi sul corrente affitto meno un quarto a motivo delle riparazioni , e su quelle case date in enfiteusi secondo il canone imposto , e senza deduzione . Non bastando questa , converrà supplirsi con i dritti proibitivi scompagnati dalle gabelle . Mi spiego . Si può affittare il dritto di venderli il pane in più forni proporzionati al locale , ma che abbia a darsi al prezzo della tariffa generale corrispondente al valore del grano . Si può affittare il dritto di macellare gli animali , ma a quel prezzo meglio offerto , e proporzionato alla stagione . Così del vino , e di altri generi secondo il maggiore , o minore bisogno . A combinare la libertà e minorare il monopolio potrebbe aggiungersi di esser

le-

lecito a chiunque di aprir altro forno , o altro macello , ma col peso di pagare all' affittatore la rata che ricade , con un quinto dippiù a suo vantaggio , per compensare le spese ed il pericolo che ha corso . Col profitto di questi dritti si pagherebbe l'interesse , e porzione del capitale sino all'estinzione , la quale avvenuta dovrebbero tutti abolirsi , e fare che la libertà di tali vendite dia campo all'impiego di tanta gente oziosa , ed infingarda di cui pur troppo abbonda il Regno .

Per li pesi poi del secondo genere stimerei a proposito la *capitazione classificata* , che in questo solo caso può esser giusta , godendo tutti i cittadini l'utile di tali spese , che diconsi da' nostri pratici *comunitative* . Questa capitazione dovrebbe avere il suo *maximum* stabilito dalla legge , da non poterli oltrepassare senza permesso del Governo , il quale allora avvertito troverà qualche vizio nell'amministrazione , qualche bisogno straordinario come di passaggio , d'epidemia ec. , che debbe correre a suo carico . Ora si ripartisca la medesima con una progressione geometrica su tutt'i cittadini classificati nella seguente maniera generale :

g

Sul

Sul non possidente	come	1
piccolo possidente	come	2
comodo possidente	come	4
gran possidente	come	8
massimo possidente	come	16.

Sia per esempio nella mia Provincia fissata la capitazione d'un bracciale non possidente a carlini tre, da potersi estendere fino a nove. Il doppio per chi fa campo, per li maestri d' arte, e per ogni genere di rivenditori, o piccoli mercanti, vale a dire di carlini sei fino a diciotto. Il doppio di questa somma per li civili comodi possidenti, e per chiunque esercita una professione civile, come procuratori, incaricati, subalterni, notaj, speziali &c., cioè da 12. , fino a 36. carlini. Anche il doppio agli avvocati, medici, mercanti &c. ed altri impiegati maggiori, vale a dire da 24 fino a 72. carlini. Il doppio finalmente ai grandi negozianti, capitalisti (x), e ti-

(x) Questa classe di persone posseditrici della merce universale, che sen forma una rendita, un capitale, dandola ad interesse, costituisce la parte più doviziosa della nazione. Io la sottopongo alla sola capitazione classificata, ma l' ho esclusa dai tributi ordinarj. Se non bastassero le ragioni le qua-

e titolati massimi possidenti, ossia da ducati 5 : 80. fino a 14. 40. Raggiungliata così la cap-
g '2 pi-

quali mi portano a pensar così addotte nella cen-
nata Memoria sul piano relativo ai tributi, vor-
rei che chi mi s' oppone calcolasse il vantaggio d'
includere nella ripartigion delle imposte i capitali-
sti, dal danno che ne risulterebbe da qualunque
mezzo d' esecuzione volesse tentarsi. Al più, i so-
li possessori d' arrendamenti e de' fiscali potreb-
bero sottoporsi al catasto; ma come estenderlo ai
possessori de' censi privati? Il passato Governo vol-
le dar questo passo nell' imposizione della decima,
ed obblìò tutti i cittadini a denunciare i rispet-
tivi debiti e crediti, e tutti i notari ad inviarne
i documenti. Interessava però di non rivelarli, al
debitore per non perdere la pubblica buona opi-
nione, al creditore per non pagarne il peso. Quin-
di la sola ingenuità veniva ad esser punita, e quel
debitore sincero che avesse confessato i fatti suoi,
correva rischio di non trovar più credito, ed era
maggiormente vessato nella maturazione de' debiti
che avea. A quanti pubblici istrumenti cassati fu-
ron sostituite delle polizze ed altre scritture pri-
vate? L' impossibilità, il danno di questo tenta-
tivo fu conosciuto, ed una nuova norma regolò l'
imposta decimale.

Pure a compensarsi delle contribuzioni rila-
sciate in favore de' capitalisti potrebbe il Governo
tenerne registro, calcolandoli a seconda della pubblica
opinione, e loro rivolgersi ne' bisogni straordinarj
per gl' impronti, nell' esercizio di quelle ammi-
ni-

pitazione, e classificati i cittadini in modo che in ogni luogo si abbiano forzatamente a fare queste cinque classi, molti sono gl' inconvenienti che si evitano, specialmente l'economia delle spese, mentre premerà al più comodo cittadino, che la tassa non sia eccedente, perchè

nistrazioni che richieggono anticipazione, e nel formarsi de' monti frumentarj effettivi, e delle casse di pegni in loro profitto. I nostri nazionali non lo seconderebbero volentieri sulle prime, per la dolorosa esperienza che hanno d'essere stati sempre i loro interessi sacrificati al solo vantaggio fiscale, ad onta delle regie promesse, e senza sentirli. Un Governo diverso imprimerà diversi sentimenti, e potrebbe così trar vantaggio dai capitalisti. Altrimenti, credo pericoloso, o almeno inutile tentarlo. Oltre al danno che ne avverrebbe all'industria, ed alla circolazione del denaro, la quale par che segua la ragione inversa della premura che si ha a prenderla di mira, un censo di questa sorte sarebbe quasi variabile in ogni anno, in ogni mese, bisognerebbe accrescer le spese della percezione per correr dietro a queste variazioni ed averle registrate. Tali riflessi mi fan concludere coll'autore delle Meditazioni sull'economia politica, ch'è mien male la parziale ingiustizia di lasciar esente questa categoria di possessori, ed accollar la loro porzione ad altra categoria, anzichè ingolfarsi in questo caos di gravissimi disordini.

se in questa sarà caricato il bracciale di 9. carlini, toccherà a lui pagarne 144. Tutti essendovi interessati, tutti avran premura a vigilare sull'esito, ed il lamento del povero, che non è mai inteso, divien lamento generale per la ripartizione così stabilita. Per questo è necessario farsi tante classi immancabilmente; non valendo il dire, che in un luogo non vi sieno avvocati, nè medici, poichè vi faranno i cancellieri, i caudidici, i chirurghi &c. Se non vi sono grandi negozianti, vi faranno que' sordidi usurai che col poco guadagnano il troppo, ed occuperanno quel luogo; se non vi stanno i nobili, non mancano in ogni luogo i potenti. Il tutto è sempre a proporzione. In un piccolo luogo le spese comunitative debbon essere anche piccole. Allora il bracciale non pagherà più d'un carlino, ma il potente 1. 60.

Oh! quanto sarà facile allora che tutti i pesi sieno ben ripartiti, l'amministrazione de' Comuni tanto adesso disordinata e zeppa d'abusi. L'esaminerete, o Signore, nella seguente sezione, dove mi son riferbato a parlarvi di tali abusi, la maggior parte de' quali si tolgono coll'additata giusta ripartizione, e gli altri han biso-

gno della mano del Principe, che rivolga finalmente a noi il benefico suo sguardo, a noi avviliti provinciali, ch'eravamo ignoti al già ministro della Capitale, più che non l'erano gli Ottentotti, giusta l'espressione del nostro Galanti.

S E Z I O N E II.

Abusi, e loro soppressione.

PRemetto alla breve analisi che farò degli abusi nella nostra amministrazione comunale, il primo che mi si presenta quasi nella foglia di quest'edificio, quell'abuso cioè, figlio del luogo nel quale si pagano i tributi. Voi vedete, o Sire, che intendo parlarvi delle tesorerie, o percettorie, come in alcuni paesi si appellano. E' questo un ufficio al sommo geloso, e delicato; ciò non ostante si vende al più offerente. Un piccolo momentaneo vantaggio del Fisco fa gravitare un immenso profitto di quegli impiegati sul popolo, che non solo dee rifondere gli onesti sebbene inutili dritti del tan-

to

to per cento (y) loro accordati, ma benanche gli ingiusti ed illegittimi che formano la somma più grande, e servono quasi sempre a costituire doviziose famiglie impinguate col sangue de' poveri, i quali non potendo pagar oggi dieci debbono domani pagar quindici, o per evitare le crudeltà e le avanzie de' commissarj, o per comprarne con vero traffico la dilazione. Doppio però è il disordine per gli abitanti dell'Abruzzo citra ove questo ramo d'economia stabilito in un modo singolare e disadatto cresce d'irregolarità per l'impropria situazione della sua tesoreria in un punto il più remoto de' suoi confini, onde più difficile si rende il ricorrervi, e più dispendioso. I conti degli amministratori delle nostre Università sono pieni di queste spese per viaggi, corrieri, avvocati, commissarj, squadre, e simili che neppur si risparmiano dopo le salutari disposizioni della Regia Camera della Sommaria date per impedirli

g 4

for-

(y) Questo tanto per cento è indefinibile, perchè diverso in tutti i rami d'esazione. I tesoriere lucrano dove 8, dove 5, dove 3, dove $1\frac{1}{2}$ per cento. Ma si contentassero! Anticamente, e nella fissazione del 1612 non avevano che il mezzo per cento in generale.

sotto il passato Governo. Il tesoriere sa trovar sempre la via di eluderle, d'inquietare i Comuni, e d'approfittare.

Se la tesoreria fosse situata in un luogo centrale comodo a tutta la Provincia, si eviterebbe almeno buona porzione de' dispendj e de' pericoli. Essa veramente era in altri tempi fissata in Lanciano, appunto per la facilità di riscuotervi le imposizioni fiscali degli altri luoghi posti ad un'equabile distanza dalla medesima. Anzi si vuole da molti che la tesoreria vi attirasse la Regia Udienza per esser garantita, e desse il nome di Sacca ad un quartiere della città. L'avea questa ottenuta per privilegio, non la perdette neppure sotto Carlo V., nè fu riunita in Chieti se non verso la metà del secolo antipassato in conseguenza della seconda crisi politica cui la sventurata mia patria soggiacque (2).

Ora

(2) Sarà cura dell'istorico rischiarare tutte l'epoche riguardanti quest'ufficio. Per ora basti sapere che fin dal 1450. abbiamo menzione d'Antonio Gazul tesoriere della Provincia risedente in Lanciano (Arch. S. M. Novæ num. 186.), e che sono ovvie le scritture colle quali si enuncia negli anni susseguenti la casa d'abitazione del sig. tesoriere della Provincia (Protoc. N. Aug. Maciocchini 1540 & 1554. Arch. S. Nicolai.

Ora se alla propria situazione di tal'ufficio si aggiugneste la proibizione di più vederlo, e si prescriveste altra norma sul tempo, il modo, e le persone incaricate ad amministrarlo quanto si scemerebbe il peso del tributo, quanto migliore diverrebbe la nostra condizione!

Ma permettete, o Signore, che io prosiegua l'affunto intrapreso d'analizzarvi gli abusi generali d'amministrazione secondo la distinzione assegnata nella fine dell'antecedente sezione.

A R T I C O L O I.

Abusi della prima classe.

DAl cattivo ripartimento de' pesi nacque la varia condizione delle Università divise in ricche, e povere, e quindi la diversa loro amministrazione. Nelle ricche dove i cittadini non solo sono esenti da tutti i pubblici pesi, ma vi è dippiù sopravanzo nelle rendite, l'amministrazione cade nelle mani de' fraudolenti, degli ambiziosi, de' prepotenti. Ivi si combatte per esser
il

il sindaco, o il cancelliere. Ivi si briga nelle elezioni con tutte le tre macchine notate nel codice romano *fraude*, *ambitu*, & *potestate*. Nelle povere dove sempre il peso è lo stesso non ostante la minorazione della popolazione per la continua emigrazione de' cittadini, che l'abbandonano per passare ne' luoghi ne' quali sono da' pesi pubblici esenti, l'amministrazione cade su qualche infelice perseguitato da un partito che vuol rovinarlo. Là si combatte per l'esenzione, e il candidato mette in opera le volontarie e necessarie eccezioni; si arriva fino a desiderar la colpa, che lo privi della voce passiva, e non l'espunga coll'esercizio della carica ad esser il carnefice de' suoi cittadini, che non vedendo al di là della mano che li preme, l'accuserebbero de' falli non suoi. Quindi nelle prime le prepotenti famiglie si perpetuano nel maneggio de' pubblici affari, li regolano con capriccio e despotismo, si arricchiscono coll'altrui detrimento, e non vi è conto reso da questi tali amministratori per pura formalità, nel quale non si conosca la più manifesta rapina. Nelle seconde cade l'amministrazione in mano di persone o scellerate che vi accrescono altri disordini, o impotenti che non avendo

po-

potuto procurarsene l'esenzione, sono soggetti a strapazzi, ingiurie, minacce, arresti, ed anche battiture. Tolta questa odiosa distinzione di ricche, e povere, rese col giusto ripartimento de' pesi agiate le Università senza superfluo, ma non senza il bisognevole, vien distrutto quest' abuso.

La diversa maniera di esigere il tributo forma degli altri abusi. Dove si vive a catasto in ogni anno conviene formarli l'onciario per que' fondi non accatastati, per le braccia, e teste che crescono, o mancano, e per lo numero degli animali che si posseggono. Quest'opera annuale oltre all'essere dispendiosa, dà luogo a mille frodi, lascia annualmente l'incertezza della somma, e mette molto di arbitrio ne' deputati, che a compilarla si scelgono. Si deve ancora perdere per dritto di esazione, e molte volte si rifonde per gli errori del calcolo. Dove si vive a gabella la scena è più dolorosa. Gli affittatori, o appaltatori godendo di tutt' i dritti fiscali vessano impunemente chiunque non butti un'offa a questi cerberi. Una misura di farina dippiù, un poco di vino intromesso senza *bolletta*, basta pel sequestro, e spesso per la carcerazione immediata dell'infelice. I potenti o sono a parte, o sono

tran-

transatti per piccole somme. Gli amministratori stanno sempre al lato de' gabelloti, i quali altrimenti si protestano, ed eludono il pagamento obbligato. Si mette avanti l'interesse fiscale, e si chiude così il cuore alla compassione.

Vi sono poi de' luoghi dove non vi è catasto, perchè trascurati nel 1748, nè vi sono introdotte gabelle. Ivi si vive a *battaglione*, vale a dire adempiendo ai pubblici pesi con una tassa arbitraria, la quale o è regolata a capriccio di chi amministra, perchè si forma in ogni anno, e perciò senza riguardar le possidenze effettive cresce, e manca secondo la di lui volontà; o è fissata in una data somma eguale per ciascun individuo di qualunque condizione che sia, e qualunque possidenza che abbia. Nella nostra Provincia sono moltissimi questi luoghi, ed invano si è ricorso per liberarli da sì manifesta ingiustizia. La spesa che bisogna per la formazione di un catasto, la dipendenza dal tribunale della Camera, le manovre de' potenti, ecco gli ostacoli, che non si sono potuti superare.

Anche questo abuso di esazione vien tolto dal progettato giusto ripartimento de' pesi. Rendesi allora inutile quell'annuale discussione di

assenti, morti, impotenti, e fuggitivi, che spesso favorisce l'avidità de' pubblicani, e somministra mezzi o di favore, o di oppressione. Inutile del pari diviene l'annua formazione dell'*onciario* commessa all'arbitrarie mani di quei che ne sono incaricati, e di tanto dispendio ai Comuni. Quando il tributo è fisso e permanente, basta solo notar la persona posseditrice del fondo su cui si ripartita. Possono questi è vero, variare di stima, ma senza una qualche catastrofe, la conservano stabile per un mezzo secolo. Finalmente si schiva di far gravitare il peso dell'esazione sul tributo. Ogni cittadino sapendo fissamente quanto dee contribuire, volontariamente passerà al cassiere dell'Università la sua rata nel tempo debito. Ma se vi son de' morosi, allora il cassiere ne passi una nota all'esattore, il quale sia obbligato a costringerli in una decade, altrimenti paghi del proprio, ed esiga da loro il dritto d'esazione che sarà fissato nella subasta a quella ragione che si vorrà da concorrenti, senza la coazione di non oltrepassare il 10 per 100 imposta dagli arresti di Camera. Così tale peso graverà sul solo moroso, non accrescerà la somma de' tributi, ed avvezzerà il cittadino a pagare senza chiamata la contribuzione che debbe allo Stato.

Le

Le liti dalle quali non va alcuna Università esente, e che consumano il loro peculio e quello degli individui astretti a soddisfare le rispettive quote, accrescono gravezze a gravezze. Par che tra noi si avveri a puntino quello di che tanto si meravigliava Salomone considerandolo come la massima iniquità della terra, il vedere cioè: *Hominem mortalem in litem immortalem lapsum*. Sono infatti le grandi cause litigiose tra particolari così lunghe e moleste, che qual avito raggio si trasmettono alla terza, e spesso volte alla quarta generazione. Ma quelle delle Università possono in confronto chiamarsi eterne, o che sieno suscitate tra vari partiti nell'Università stesse, o da queste contro i Baroni, e viceversa, o tra due Comuni per gelosia di confini, per esercizio di dritti &c. Or sono queste liti che spingono alla miseria ed alla rovina tutta la nazione, vere sanguisughe, che fanno consumare nella Capitale tutto il numerario provinciale onde pascervi quello stuolo immenso di briganti, che le suscitano, le fomentano, l'eternano. Le famiglie prepotenti, che hanno in mano il civico governo le desiderano come un mezzo di approfittare col sopravanzo delle rendi-

dite; e dove queste mancano, o se ne discaricano coll' esenzioni, o vi proffittano colle deputazioni. Il povero poi n' è sempre la vittima. Gli odj, le risse, i furti, gli assassinj, le generali miserie sono l'appannaggio di queste liti che si aumenta in ragion composta delle rapine degli inquisitori, e delle sevizie degli esecutori.

La ripartigione della tassa per le spese comunitative ripara quest' abuso, che sarà interamente distrutto quando forgerà un nuovo codice di procedura civile e criminale atteso con trasporto da tutta la nazione, e che l' importuno frastuono di quella vile famiglia addetta alla presente pratica forense, coma i censiti alla gleba, sarà impotente ad allontanare.

Le tasse arbitrarie coronano gli abusi d' un' amministrazion comunale. La facoltà di tassare d' una somma il cittadino, questo quanto prezioso, altrettanto terribile dritto di Regalia, è posto in mano dell' amministratore assuefatto ad abusarne, per opera dello stesso Governo cui manca uno stabile, giusto, e ben regolato sistema di finanze. Poichè siccome nelle imposizioni si guarda solo la necessità del creditore, ossia del pubblico erario, senza mai consultarsi la possibilità
del

del debitore , ossia degl'individui componenti lo Stato , così spessissimo accade , che un' imposta succedendo all'altra , il carico si forma dalla Regia Camera , e la distribuzione , e 'l ratizzamento a capriccio degli amministratori . Con similante uso ne' pretesi bisogni si caricano i cittadini dai Governatori . Dove si vive a gabella , col l'aumento su i generi di consumo in danno della classe più infelice dello Stato , che vive alla giornata , si accumula quanto denaro si vuole ; dove colle sole rendite de' fondi civici , una tassa arbitrariamente formata da quattro faziosi vi costringono l'indifferente , ed il povero ; e dove si vive a catasto , vi vedete crescere alla giornata col pretesto delle nuove imposte non il numero , ma la valuta delle once così esorbitantemente , che in molti luoghi giunge al 40. per 100. , ed anche più . Inutilmente l'uomo dabbene , il povero , l'idiota ne chiede conto , ed invano ne ricorre al tribunale competente , che è la stessa lontanissima Regia Camera in cui per esser inteso bisogna consumare il centuplo di quello di che si vien gravato . Una delle maggiori occasioni a queste tasse arbitrarie è appunto la *requisizione* , funesto rimedio , che affligge le Comunità , e ne prepara la

ro-

rovina . Per mal inteso risparmio si suole soddisfare ai bisogni dello Stato co' mezzi della preferenza , e della coazione . Il Fisco s'illude se crede da tal pratica ricavare profitto , mentre tutto il danno , tutte le perdite che ne soffrono i cittadini cedono in beneficio non suo , ma de' subalterni esecutori , e di que' che presiedono alle pubbliche amministrazioni . Invano si spera (riflette l'accurato Palmieri) col braccio sempre alzato al castigo frenare lo spirito di vessazione che anima la classe di costoro , mentre questa situazione è troppo incomoda e stanca per poter esser costante e continua , come bisognerebbe . Vi si aggiunge la protezione che i medesimi ottengono da quelli stessi che presiedono e sono incaricati a punirli . La prima di loro operazione è quella di comprarne il favore , all'ombra del quale i delitti che commettono sfuggono la pena condegna ; ma poichè dall'altra parte son questi difficili a provarsi , non vi è altro mezzo , che toglier loro l'occasione che li fomenta , potendosi i pubblici bisogni soddisfare , come quelli de' privati . Infatti oltre al considerevole danno , che da tal pratica risentono le Università del Regno , quale cosa più assurda può darsi , che di servire al Go-

h

ver-

verno, offendendo direttamente il fine pel quale l'abbiamo? Intuito il medesimo per assicurare la libertà e la proprietà de' cittadini, trova nella requisizione quella tirannia, che distrugge l'una, ed annienta l'altra. I di lei partigiani mi diranno che vien essa comandata dall'urgenza, la quale supplita produce il generale vantaggio. Contro di costoro mi varrà d'arme e di scudo quest'aurea massima ripetuta più volte nelle sue opere dal gran Palmieri: Importa più alla società, che la libertà, e la proprietà restino salve ed illese, che i più grandi vantaggi con di loro leggerissima offesa ottenuti.

Ma coll'eguale ripartimento di tutti i pesi potendosi fornire le diverse casse per li bisogni dello Stato, non saranno più i Comuni nè dalle arbitrarie tasse vessati, nè dalle ferali requisizioni oppressi. Una particolarmente ch'è forse la più gravosa, ed avrebbe mestiere di sollecito riparo, è la requisizione degli alloggi per le truppe. Nelle città provinciali dove non son poche le famiglie civili povere che non hanno altro fuorchè una pulita camera ed una casa a sufficienza comoda per alloggiare un ufficiale, riesce ben grave dovergli inoltre somministrare biancherie,

letto,

letto, lume, fuoco, e spesso volte le cibarie. Se questo è un peso del Comune bisogna ripartirlo. Voi stesso ne avete, o Sire, conosciuto il bisogno nella Capitale facendo un'imposta sugli affitti delle case per sovvenire agli alloggi de' militari. In Provincia potrebbe adoprarli questo o simile espediente, e dove non si trovassero luoghi separati adatti a quest'uso, la pubblica cassa compenserebbe il peso a quelle famiglie che il soffrono con un tanto al mese gradatamente fissato per gli alloggi cominciando dal basso-uffiziale fino al generale. Così le deputazioni degli alloggi non darebbero più motivo di disgusto tra i cittadini, nè servirebbero allo sfogo di private vendette. Vale lo stesso per l'uso de' magazzini ed altri luoghi necessarj alla truppa, i quali appartenendo ai privati non possono che con offesa della proprietà occuparsi, senza compenso de' danni e dell'incomodo. Queste picciole cose si trascurano dal Governo che non si abbassa al minuto dettaglio; eppure da queste nascono in maggior numero le risse, le denuncie, le inimicizie, e quindi il disgusto di ricevere una guarnigione, che dovrebbe sempre desiderarsi per la tranquillità e per la ricchezza de' Comuni.

h 2

AR-

A R T I C O L O II.

Abusi della seconda classe.

NOtati gli abusi che vengono dall'esecuzione del mio progetto dissipati, m'avanzo, o Sire, agli altri che han bisogno del vostro autorevole braccio per esser aboliti. Essi non hanno rapporto che all'esercizio de' pretesi dritti feudali. Io tuttochè nato in una città, che gode del regio demanio non ostante la scellerata guerra fatta per rapirglielo, ed in una famiglia, i cui antenati si ridussero a povertà per sostenerlo contro il più potente allora feudatario del Regno, pure non sono il nemico del baronaggio, nè mi lascio trarre dalla corrente de' publicisti moderni i più accreditati, che pel bene universale ne declamano l'abolizione. Essa dipenderà dalla costituzione che ci sarà data sotto gli auspicj del grande Eroe de' secoli, dove sarà esaminato il bisogno di un ceto intermedio, che avvicini gli estremi anelli della catena sociale, il Re col privato cittadino, ed il modo meno pericoloso, per riempire il

vuoto

vuoto della gran distanza che v'è frapposta. Mi attribuirei però a vergognosa inconseguenza il mostrarmi partigiano de' dritti feudali, che furti da barbaro tralcio, ingigantiti dall'errore forense, e sostenuti da una mal sana politica, altro per lo più non sono, che odiose usurpazioni, e mezzi atroci di oppressione. Perciò convengo coll'immortal Filangieri, che senza l'esercizio di essi può ben sussistere la nobiltà col possesso ereditario de' titoli, delle rendite speciose, degli ordini cavallereschi. L'abolizione di questi dritti si è sempre progettata dai dotti, e desiderata dal pubblico. Filangieri, e Palmieri con libertà degna di quel Ministero, che allora regolava il Regno, e con fervore più che patriottico hanno invocata nelle di loro opere la salutare riforma. Seguendo le di loro tracce, io non farò, che riunire in un picciol quadro quanto diffusamente si è dai medesimi scritto, limitandomi a que' dritti che riguardano l'immediata amministrazione civica, e lo stato di quelle Università, che vi sono disgraziatamente soggette. Li ridurrò anzi a due rubriche, quelli cicè *territoriali* de' feudi, e quelli *signoriali* del baronaggio.

h 3

§. I.

6. I.

Dritti feudali territoriali.

Annovero fra questi sul bel principio la confinazione de' fondi, sorgente inesaurita di liti, che rovina la comunale amministrazione. Non si può negare l'usurpazione fatta da' baroni, che nella rivoluzione sotto Guglielmo I. bruciarono i *De-feetars* per togliere i documenti degli stretti confini de' loro fondi. Ma in molti casi evvi pure la cabala, e l'intrigo de' partigiani de' Comuni, che suscitano siffatti litigj per pescare nel torbido, approfittando di questa generale confusione. La prima, ed urgente operazione del Governo nel rivolgersi a questo ramo sia quella di far chiarire queste confinazioni, e per le litigiose imporre assolutamente o un accomodo tra le parti, o la decisione inappellabile della causa dentro un mese, per mezzo di particolari commissioni ripartite nelle Provincie a seconda di quelle già sì utilmente accordate per le cause criminali.

Di simil calibro sono il dritto dell' uso civi-

co

co, ne' demanj feudali sia di pascolo, che di legnare, acquare, ed erbare, come tutte le altre servitù introdotte, o per convenzione, o per prescrizione così da' baroni ne' luoghi demaniali delle Università, come da queste ne' feudali. Io non saprei proporre migliore espediente, qualora non piacesse l'abolizione di tutt'e due queste specie di demanj progettata da Palmieri, che la di loro censuazione. Per eseguirla a dovere non s'avrebbe che a osservare le relative istruzioni che promulgò il tribunale della Sommaria ai 23. Febbrajo 1792. (2). Quegli ottimi regola-

h 4

menti

(2) *Eccone un estratto. Si ordina al Cap. XI. doverfi valutare l'uso civico con una proporzione delle terre del demanio feudale, che resterebbe dell'intera proprietà dell'Università per dividerne; al Cap. XII. nel caso della difficoltà della divisione dell'intero demanio feudale, riserbarsi al barone la sola quarta parte di esso, e censuarsi le altre tre parti; al Cap. XIII. valutarfi la fida, che si esige dal barone, o dall'Università padrona per corrisponderfi, restando liberi i terreni per potersi chiudere, e con diligenza coltivare; nel Cap. XIV. si prescrive l'abolizione di ogni promiscuità di pascolo e del legnare anche tra diverse Università, ai di cui naturali si dà luogo a concorrere per la censuazione; e finalmente al Cap. XV., che tutte le servitù tra Università, e feudi, o di questi tra altri feudi rustici si abbia-*

no

menti al solito non furono praticati. Son essi rimasti per accrescere il volume degli arresti di Camera, e non servono, che a far onore al Ministero di allora, che vegliava sulle finanze, o per dir meglio al solo Palmieri, che vi presedeva. I baroni sono più potenti de' Comuni, e 'l tribunale della Camera è composto nella maggior parte da proprietarj de' feudi, o da di loro congiunti. Si trovarono degli scogli informontabili nell'esecuzione. Si cominciarono delle liti strepitose nella Capitale, e l'impossibilità di ben proseguirle con una pratica così cavillosa ed eterna, come quella che abbiamo, le fece abbandonare. Con forte più felice possono ora tali stabilimenti menarsi ad effetto, ed i Comuni l'attendono dall'attività del presente Governo.

Il terratico si esige su i terreni feudali in maggior quantità che su i privati. Ma perchè in quelli pretendere dippiù? Perchè se ne privilegia l'esazione coll'uso continuo della forza, che con

fe-

no a transigere intendendosi le parti interessate bonariamente per convenire del compenso, ed in caso di riluttanza di alcuna delle parti umiliar-sene ricorso al Real Trono per la conveniente provvidenza.

feroce dispotismo sta sempre in mano del creditore? Questi abusi non abbisognano di difamina per sopprimerli.

Le decime generalmente non hanno altra origine, che l'abuso del governo feudale, e dell'ecclesiastico, e per la di loro varietà immanente, e per l'estensione loro data meritano riforma. Ma la decima pagata sul *prodotto lordo*, quella che si esige su i terreni altrui, e quella che unitamente al terratico si riscuote dai predj feudali han d'uopo d'immediata abolizione, poichè se ne conosce ad occhi chiusi l'ingiustizia, la prepotenza, l'usurpazione.

Di tal natura ancora è la *fida*, che in molti luoghi si esige per lo pascolo degli erbaggi ne' poderi privati. Essa lede il dritto di natura, sovverte la società attaccata nel più prezioso de' suoi dritti, e rovina l'agricoltura.

Le grandi tenute baronali, che da demanji si riducono in *difese* non solo pregiudicano all'interesse generale della nazione, ma all'esercizio de' pubblici dritti de' cittadini. L'amministratore dell'Università dovrebbe richiamare al Governo per adempiere alla cura della popolazione affidatagli, ma il timore d'incorrere nell'odio del

ba-

barone, che è tra 'l numero de' morbi incurabili, lo fa zittire e perpetua un abuso che sempre mai dalla giustizia de' nostri antichi Sovrani si è proibito così a' baroni che a' di loro agenti. Anzi Carlo I., Ferdinando I., e l' Imp. Carlo V. non solo corredarono di tutto il necessario rigore tale proibizione, ma distrussero, ed abolirono tutte le difese fatte prima in pregiudizio del suddetto uso civico. Ma la legge per li potenti è stata sempre la tela di Aracne, quindi l' abuso si è sotto altre forme riprodotto, ed in quasi tutt' i feudi sussiste. L'abolizione del *demanj* col compenso alle Università per li dritti che vi hanno, evitano quest'abuso; ma prima che sia ciò eseguito dopo quella necessaria discussione, che pur richiedesi per la combinazione di tanti dritti, e per la loro indennità, il nuovo Governo non dee ritardare, colla rinnovazione delle antiche leggi di proibirlo.

§. II.

§. II.

Dritti di Signoria propriamente detti.

Passando ai dritti *signoriali* del baronaggio, sarebbe desiderabile e giusto, che l'abolizione de' *passi* ottenuta nel passato Governo fosse seguita nel presente, che ci promette una compiuta felicità, da quella dei *plateatici*, i quali pregiudicano il commercio, inquietano, e deturpano l'amministrazione de' Comuni. Moltoppiù che su di essi non può vantarsi alcun dritto legittimo. Infatti la destinazione del *mastrogiurato*, che si vuole o scelto, o confermato dal barone, è stata un'usurpazione non ostante la riluttanza della legge; dacchè dentro l'abitato la guardia delle strade è affidata alle Università, e queste portano il carico delle pattuglie, (antiche *Giure*) e del *mastrogiurato*, che le comanda. Simile è del dritto della portolania esercitata prima del Governo Angioino dagli amministratori delle Università, come successori degli antichi edili, per dritto proprio, e non per concessione; dritto che poi fu dagli Angioini stessi occupato, perchè considerato come

una

una delle Regalie, ed in seguito alle Università medesime venduto. Lo stesso è finalmente per le assise, pesi, e misure, cedute alle Università, dopo l'abolizione del tribunale della Regia Zecca da Filippo III. coll'obbligo della corrisposta alla Regia Corte dell'equivalente che si percepiva dal tribunale suddetto, come seguì col ripartimento su i Comuni secondo il numero de' fuochi. Or quante tasse arbitrarie, quante multe, quante estorsioni si eviterebbero con tale abolizione?

Non mi costa se nella nostra Provincia vi sieno ancora de' baroni, che non ostante i lumi generali del secolo seguitino ad esigere dagli uomini addetti al loro feudo le *angarie*, e *parangarie*, per le quali neppure potrebbe valere il formidabile universale argomento della prescrizione, a cui l'umana natura non va soggetta. Ma se pur qualcheduno ve ne esistesse, non credo che si debba esitare un momento nel proibirgli tale esercizio barbaro altrettanto che ingiusto. Né serve ad eludere la legge l'uso quasi generalmente sparso di que' baroni ch' esigono bensì il servizio de' loro vassalli pe' lavori di campagna, ma col pagamento del prezzo della giornata. Mol-

ti

ti gravi inconvenienti accompagnano quest' uso: il vassallo dee lasciare il proprio fondo per andare a coltivar quello del barone, e tante volte nel tempo che forse maggiormente gli nuoce; egli ne riceve è vero il prezzo, ma questo è fissato all' antica maniera, ond' è sempre minore dell' ordinario, ed incorrispondente a quello de' viveri e degli altri bisogni dalla vita progressivamente accresciuto. Questa preferenza, questa coazione fa abborrire più che ogni altra cosa lo stato del vassallaggio, mentre infinitamente pregiudica all' amministrazione de' Comuni.

I dritti proibitivi, e specialmente quelli che riguardano cose addette alla vita, ed al commercio della nazione generalmente meritano cancellazione. Egli è veramente oppressivo per le Università concesse in feudo la proibizione, che si fa ai suoi abitanti di costruire molini, trappeti, forni, osterie, ed altro, coll'obbligo di doversi avvalere di quelle feudali, dove il cittadino impropriamente chiamato vassallo è nelle più strane forme angariato. Siffatte usurpazioni non han potuto avere origine, che dopo il regno di Ferdinando I., altrimenti come questi tolse i dritti proibitivi delle osterie, che gli sembrarono co-

tan-

tanto irragionevoli ed ingiusti , con maggior ragione avrebbe aboliti quelli ancora de' molini , trappeti , e forni . Egli è vero che Carlo V. nella celebre prammatica de' *Baronibus* confermando la legge di Ferdinando I. , ed estendendola a tutti gli altri dritti proibitivi n' eccettuò quelli che godeffero della legittima prescrizione , o della consuetudine legittimamente prescritta ; ma non fu questa che un' espressione insignificante , che non poteva produrre alcun effetto . Infatti se le basi della prescrizione sono , giusto titolo e buona fede , e dove manca o l' uno o l' altra si esclude , come possono i baroni vantare il giusto titolo se non ne hanno alcuno , e la buona fede se per la di loro prepotenza ne hanno contraria pur anche la presunzione . Non può dunque loro accomodarsi questa *legittima prescrizione* . Molto meno saran giovati dalla consuetudine , che non s' induce mai dall'atto di una sola persona , nè dall' uso particolare può risultarne il generale . Inoltre se i Normanni , gli Svevi , gli Angioini , gli Aragonesi , sempre han vietato ad essi i nuovi dazj e dritti , come mai poteva introdursi consuetudine in opposizione d' un espresso divieto delle leggi ? Sarà stato sempre un abuso , e quindi fuor del caso

per-

permesso dall' Imperatore . Sia però comunque , (non essendo del mio argomento tal discussione) non puossi al certo negare , che la maggior parte de' baroni gode di questi dritti per mera usurpazione , siccome ne fanno chiara prova le continue decretazioni della Sommaria , che in varj luoghi , li ha aboliti , anche contro il Fisco allodiale , ma dopo quegli strepitosi eterni litigj , che desolano le Università che ne sono affette , ed istruiscono col loro esempio le altre a contentarsi di gemere piuttosto sotto sì dure oppressioni , che di rivendicare la libertà a così duro prezzo . Il Padre de' popoli non soffrirà , che queste più lungamente affliggano i poveri Comuni , e ne rendano difficile , ed inquieta l' amministrazione . Egli considerando che la loro salute è la sola suprema legge , che debbe dar norma alle altre , li rileverà colla mano della giustizia da simigliante dolorosa oppressione .

Eccovi , o Signore , in accorcio i difetti che nell' amministrazione de' Comuni del Regno si osservano . Ve n' ho abbozzata una pittura generale , nè poteva fare altrimenti ; ma in essa è specialmente inclusa la mia Provincia in maggior copia afflitta da tali abusi in particolare della seconda

claf-

classe, dappoichè vi è appena vestigio di qualche città demaniale (a), tutto il resto essendo feudale e perciò più esposto alla vessazione.

Sire, le Università dell' Abruzzo citeriore delle quali mi credo l'interprete, anzi tutte quelle del Regno, perchè la causa è comune, cominciano ad acquistiar dritto alle vostre beneficenze ora che siete in chiaro de' loro disastri. Fornite d' un sistema d' amministrazione equabilmente ripartito su i terreni, scovre degli abusi parte attaccati a quello di cui son oggi le vittime, parte figli

(a) *Disfatti S. Valentino, S. Salvo, Fara, Archi e Bomba quantunque godono della regia giurisdizione, pure non sono che feudi o devoluti ai Comuni, o da essi ricomprati. Quindi vi si esercitano i dritti feudali, sebbene colla massima moderazione, o dal Fisco, o dalle Università. Ortona non è che un fondo farneiano, ed il Fisco allodiale vi esercita fra gli altri dritti feudali quello non indifferente dell' Udienza delle seconde cause, madre dell' eternità delle liti e del maggior dispendio de' litiganti. Chieti, la stessa capitale della Provincia, non è uscita dallo stato di feudalità, che vi si esercita in molti dritti dall' Arcivescovo, che è pure il Conte di Chieti, e che vi conserva ancora il giudice delle seconde cause. Non resta che Lanciano la quale per privilegj onerosi gode la qualità demaniale. Ma che le giova dopo tante luttuose vicende che l' han resa povera, abbietta, ed infelice?*

figli de' pretesi dritti feudali, forgeranno in breve tempo dall' avvilimento, rivedranno i giorni di Federico, ed anche migliori; le loro benedizioni scenderanno sull' Autore di quella felicità che sospirano da tanti secoli, non più inutilmente.

A P P E N D I C E.

IL Governo ha realizzato i loro voti, e prevenuto la pubblicazione de' miei colla legge de' 6. corrente Agosto, che abolisce la feudalità e tutte le sue attribuzioni. Con tutto ciò non ho voluto sopprimere quest' articolo concernente i dritti feudali. S' io non m' inganno, spandesi per esso circa siffatti abusi un lume, il quale si riflette sopra la provvida disposizione che li cancella. Quindi mi contento di riportarne qui sotto i soli articoli che dicono rapporto ai punti da me enunciati, e li decidono.

ART. 1. *La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Tutte le Giurisdizioni signorili, ed i proventi qualunque che vi sian-*

i

no

no stati annessi, sono reintegrati alla Sovranità, dalla quale saranno inseparabili.

ART. 6. Restano abolite, senza alcuna indennizzazione, tutte le angarie, le perangarie, ed ogni altra opera, o prestazione personale, sotto qualunque nome venisse appellata, che i possessori de' feudi per qualsivoglia titolo soleano riscuotere dalle popolazioni e da particolari cittadini.

ART. 7. Tutti i diritti proibitivi restano egualmente aboliti senza indennità. Ai soli possessori, che esibiranno o un' espressa concessione per titolo oneroso, o una compra fatta dal Fisco, o un giudicato definitivo a suo favore, sarà data una indennizzazione corrispondente, salve le ragioni ai possessori di diritto proibitivo convenzionale per una indennizzazione contro i Comuni, da sperimentarsi nel Tribunale competente. Sono per ora conservati quei diritti proibitivi, che le Università del Regno hanno imposto volontariamente a se stesse, e loro Cittadini, per contribuir colla loro rendita ai pubblici pesi; e ciò fino a che non siasi stabilito altro modo di soddisfarli.

ART. 12. Tutti i diritti, e prestazioni territoriali, così in denaro, come in derrate, sa-

ran-

ranno conservati e rispettati come ogni altra proprietà. Le Università, o particolari, che avranno diritto dedotto, o non dedotto, per contendere tali proprietà, adiranno i Tribunali competenti per la giustizia. Ci riserviamo di provvedere per quei diritti, e prestazioni pregiudizievole all' agricoltura con farli redimibili a favore de' contribuenti colla surrogazione di canoni in denaro, ed intanto viene espressamente proibita qualunque novità di fatto.

ART. 14. Di tutte le giurisdizioni, e diritti di Portolania, Bagliva, Zecca di pesti e misure, Scannaggio, e simili, possedute finora da molte Università del Regno, ne sarà fino a Nostro Sovrano Ordine conservato da esse l' esercizio in Nostro Nome. Quelle possedute finora dai Possessori dei Feudi, saranno anche date alle rispettive Università, che ne terranno l' esercizio nel modo medesimo, e ne pagheranno a titolo di annualità quella somma, che i possessori attualmente ne percepiscono. Il capitale potrà essere affrancato alla ragione del cinque per cento. Le Università, che crederanno di aver ragione su tali corpi, potranno sperimentarle ne' Tribunali competenti senza impedirli il pagamento.

ART.

ART. 15. I demanj che appartenevano agli aboliti feudi , resteranno agli attuali possessori . Le popolazioni egualmente conserveranno gli usi civili , e tutti i diritti , che attualmente posseggono su de' medesimi , fino a quando di detti demanj non ne sarà con altra Nostra Legge determinata , e regolata la divisione proporzionata al dominio , e diritti rispettivi . Intanto espressamente rimane proibita qualunque novità di fatto .

FINE DEL I. VOLUME.